



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

A cura RPCT dott. Valter Canafoglia (art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190)
approvato con delibera di Giunta Comunale n. del

INDICE

1. IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A SEGUITO DELLE NOVITA' LEGISLATIVE e IN BASE AI PIANI NAZIONALI ANTICORRUZIONE – SOGGETTI, PROCESSI, STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2. GESTIONE DEL RISCHIO
 - 2.1 ANALISI CONTESTO
 - 2.1.1 Analisi contesto esterno

- 2.1.2 Analisi contesto interno
- 2.1.3 Mappatura dei processi
- 2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- 2.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO
- 2.4 MONITORAGGIO DEL PIANO
- 3. MISURE SPECIFICHE IN SINGOLI PROCESSI
 - 3.1 MISURE SULL'IMPARZIALITA' SOGGETTIVA DEI FUNZIONARI PUBBLICI
 - 3.1.1 Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica
 - 3.1.2 Rotazione straordinaria
 - 3.1.3 Doveri di comportamento
 - 3.1.4 Conflitto di interessi
 - 3.1.5 Inconferibilità/incompatibilità di incarichi
 - 3.1.6 Prevenzione della corruzione nella formazione commissioni e assegnazione uffici
 - 3.1.7 Incarichi extraistituzionali
 - 3.1.8 Divieti di post-employment (pantouflage)
 - 3.1.9 Patti di integrità
 - 3.2 FORMAZIONE
 - 3.3 ROTAZIONE ORDINARIA
- 4. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)
- 5. TRASPARENZA

1. IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A SEGUITO DELLE NOVITA' LEGISLATIVE e IN BASE AI PIANI NAZIONALI ANTICORRUZIONE

In attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U., il 31 ottobre 2003, ratificata con Legge 116/2009, nonché in attuazione degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo in data 27.01.1999, ratificata con Legge 110/2012 in ambito nazionale, la finalità di contrasto alla corruzione è stata perseguita con l'adozione della legge 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

La legge 190/2012 non si è limitata ad un approccio repressivo, introducendo modifiche al Codice penale volte ad aumentare le pene per i reati nei confronti della pubblica amministrazione, ma ha cercato di affermare soprattutto una strategia di tipo preventivo. Sono stati infatti individuati soggetti e strumenti che, oltre al compito di attuare una politica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, hanno anche l'obiettivo di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa. Infatti, alla base della riforma attuata dalla legge 190/2012 c'è la convinzione che situazioni di *“cattiva amministrazione”* rendano più probabile il verificarsi di reati o comunque di episodi di abuso di poteri per realizzare fini privati. L'Italia delinea così un proprio modello preventivo contraddistinto da numerosi elementi di novità ed essenzialmente fondato su tre *“pilastri”*: Piani anticorruzione; trasparenza; imparzialità dei funzionari pubblici. Vengono inoltre definiti i compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e degli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione.

La legge 190/2012 non è solo una legge che prevede disposizioni immediatamente operative come in materia di reati verso la Pubblica amministrazione, di piani di prevenzione della corruzione o di poteri riconosciuti all'ANAC, ma è anche una legge delega in relazione alla quale sono stati adottati tre decreti legislativi che ne costituiscono il naturale completamento: il d.lgs. n. 33 del 2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza), il d.lgs. n. 39 del 2013 (sul regime delle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni) e il d.lgs. n. 235 del 2012 (disciplina delle incandidabilità). Completano il quadro il d.p.r. n. 62 del 2013 (concernente le regole di condotta dei pubblici dipendenti) ed il d.lgs. n. 150 del 2009 (sul ciclo delle performance). Sono di seguito sintetizzati gli aspetti principali della strategia anticorruzione individuata dal nostro ordinamento, con particolare riferimento alla predisposizione dei Piani anticorruzione, rinviando gli aspetti relativi alla trasparenza, incompatibilità e altre misure di prevenzione nelle pagine seguenti.

Per definire il sistema italiano di prevenzione della corruzione è necessario partire dall'evidenziare il ruolo dell'Anac. Le attuali competenze dell'Anac sono state definite dal D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014, che ha modificato la previsione originaria della 190/2012. Spetta ora all'Anac, tra le varie competenze, l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 bis legge 190/2012 inserito dal d.lgs. 97/2016. Tale norma esplicita che il P.N.A. costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione. Un documento che, anche in relazione e ai diversi settori di

attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

Lo strumento principale di contrasto ai fenomeni corruttivi è il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione che ogni amministrazione deve adottare entro il 31 gennaio di ogni anno. Per quanto riguarda gli Enti locali il Piano è predisposto dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, che di norma è il Segretario comunale, sulla base degli indirizzi strategici forniti dall'organo di indirizzo, ed è approvato dalla Giunta comunale.

I principali contenuti del Piano triennale sono innanzitutto definiti dalla legge. Infatti l'art. 1 comma 9 legge 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, individua le esigenze a cui deve rispondere il Piano:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Tale strumento costituisce un vero e proprio programma di attività. Anche se era chiaro che il Piano non doveva essere semplicemente un documento ricognitivo e di intenti, ma doveva essere uno strumento che programmava misure di prevenzione concrete, la modifica normativa introdotta dal D.lgs. 97/2016 rafforza il collegamento tra questo strumento e gli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Ente, Dup e Piano delle Performance in primo luogo. Le misure di prevenzione assumono le caratteristiche di specifici obiettivi, che devono essere realizzabili ed efficaci, devono essere progettati e programmati e devono poi essere necessariamente valutati in termini attuativi. In questa definizione degli obiettivi, il D.lgs. 97/2016 prevede un maggiore coinvolgimento degli organi politici, i quali hanno il compito di esplicitare, con apposito atto, gli obiettivi strategici che intendono perseguire in materia di prevenzione della corruzione prima dell'adozione del Piano, entro il 31 gennaio di ogni anno. Altra novità significativa è la valorizzazione del ruolo dell'OIV, che deve procedere a verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla

Performance, che i Piani triennali di Prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Tra le novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 c'è stata quella dell'integrazione tra Piano della prevenzione e Programma della trasparenza. L'art. 10 del d.lgs. 33/2013, a seguito delle modifiche di cui sopra, prevede che il PTPC includa un'apposita sezione contenente l'indicazione dei responsabili e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. Il comma 7 dell'art. 1 della 190/2012 prevede l'unificazione delle figure del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza. Pertanto alla luce di quanto sopra i due Piani non risulteranno come due documenti distinti, ma come un unico strumento, nell'ottica di semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali.

Altre novità legislative da evidenziare sono:

- la legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;*
- la legge 9 gennaio 2019, n. 3, *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.”* (C.D. Spazzacorrotti).

I contenuti del Piano di Prevenzione della corruzione, oltre che dalle disposizioni normative sono definiti, come già detto, dai Piani Nazionali Anticorruzione approvati dall'ANAC (a partire dal 2015).

il primo **Piano Nazionale è stato adottato nel 2013, con valenza 2013-2016**; è stato predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, sulla base delle linee guida adottate dal Comitato interministeriale e formalmente approvato con propria delibera dalla CIVIT (delibera nr. 72 del 11.09.2013), individuata dalla legge quale autorità anticorruzione. In questo primo piano innanzitutto veniva definita la funzione di tale strumento: il P.N.A. deve assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Importante è inoltre la **definizione di corruzione**, che assume un'accezione ampia non limitata ai soli aspetti penalistici. Con tale termine infatti si ricomprendono le varie situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Come si vede, quindi, le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie privatistica, tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti della P.A. (titolo II capo I Codice Penale), ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso privato delle funzioni attribuite.

Gli obiettivi che il P.N.A. 2013-2016 si propone, sulla base delle indicazioni provenienti anche dalle organizzazioni sovranazionali, sono:

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. Aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione;
3. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Gli strumenti che la legge 190/2012 individua per raggiungere tali obiettivi sono:

1. L'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
2. Adempimenti in materia di trasparenza
3. Codici di comportamento
4. Rotazione del personale
5. Astensione nei casi di conflitto di interesse
6. Disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità incarichi
7. Disciplina specifica in materia di formazione commissioni concorso/gara
8. Disciplina attività successiva alla cessazione dell'incarico
9. Tutela del dipendente che segnala illeciti
10. formazione

Già in questo primo piano nazionale si afferma il concetto, che sarà ripreso nei Piani successivi, che il P.T.P.C. a livello di ogni singolo ente ha un valore strategico e una natura programmatica. Deve essere predisposto tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative e soprattutto devono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'Ente, in particolare con il Piano della Performance. Deve essere strutturato come documento di programmazione con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili e tempistica di attuazione.

Per quanto riguarda i contenuti del P.T.P.C., il Piano Nazionale 2013-2016 individua il contenuto minimo:

- Processo di adozione del P.T.P.C.: si deve dar conto della data e del documento di approvazione del piano da parte organi di indirizzo politico, degli attori interni che hanno partecipato alla sua predisposizione, degli strumenti di partecipazione, degli attori esterni e delle modalità di coinvolgimento e dei canali e strumenti di comunicazione del piano;
- Gestione del Rischio, con indicazione delle aree nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (cd. "Aree a rischio"), distinguendo tra aree obbligatorie che riguardano tutte le Amministrazioni pubbliche e aree ulteriori che devono essere individuate da ciascuna Amministrazione in base alla sua specificità. Indicazione metodologia per la valutazione del rischio. Schede di programmazione delle misure di prevenzione;
- Misure "trasversali" di prevenzione: formazione, codici comportamento, rotazione, disciplina incompatibilità-inconfiribilità incarichi, verifica divieto svolgere attività incompatibili, misure tutela whistleblower, protocolli legalità, monitoraggio tempi procedimento, ecc...;

Fondamentali per la predisposizione dei P.T.P.C. sono gli allegati del P.N.A. 2013-2016:

Allegato 1 – soggetti, azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

Tale allegato al punto A) individua i soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e a livello decentrato (per una sintetica illustrazione di tali soggetti si rinvia allo schema illustrato nelle pagine seguenti).

Il punto B) approfondisce il tema delle azioni e delle misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione che devono essere contenute nel P.T.P.C.. Innanzitutto si ribadisce che il P.T.P.C. non è un documento di studio ma un vero e proprio **programma di attività**, che prevede misure di prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici e indica i responsabili dell'attuazione di tali misure e le relative tempistiche. E' necessario partire dall'individuazione delle aree di rischio che presentano i rischi maggiori e pertanto necessitano di maggiori presidi. Tali aree e i correlativi processi/procedimenti, che variano a seconda del contesto interno ed esterno e della specifica amministrazione, devono essere analizzate e indicate nel P.T.P.C. Si tratta di un contenuto minimale che deve comunque essere adattato alla specifica realtà dell'Ente. Per ogni area di rischio devono essere determinate misure volte a ridurre il rischio corruzione, con indicate modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori, prevedendo sia le misure obbligatorie e quelle ulteriori. Tale punto dell'Allegato 1 ribadisce l'importanza che gli obiettivi, gli indicatori, la tempistica e le risorse siano inseriti come obiettivi di performance organizzativa e individuale, di cui dar conto nella Relazione sulla performance. Sempre il punto B) approfondisce il tema della gestione del rischio, individuando le diverse fasi (mappatura processi, valutazione rischio, previsioni di misure di prevenzione) –tale argomento è approfondito nelle pagine seguenti alla luce anche delle integrazioni dei PNA successivi a quello del 2013.

L'Allegato 2 individua le aree a rischio comuni e obbligatorie e nello specifico:

- Area acquisizione e progressione personale
- Area affidamento lavori, servizi e forniture
- Area provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
- Area provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

L'Allegato 3 individua, a titolo esemplificativo, i rischi connessi ad ogni Area e sub processo/procedimento.

L'allegato 4 elenca a titolo esemplificativo ulteriori misure di prevenzione, quali ad esempio l'intensificazione dei controlli a campione su dichiarazioni sostitutive, convenzioni tra amministrazioni per accesso a banche dati, affidamenti attività di controlli "a coppie", presenza di più funzionari in procedimenti "sensibili", regolazione attività discrezionale con circolari e direttive, creazione flussi informativi, svolgimento incontri e riunioni con funzionari e responsabili, incontri con la cittadinanza ecc..

L'Allegato 5 indica i criteri per la valutazione del rischio, distinguendo tra indici di valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo) e indici di valutazione impatto (impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale, impatto organizzativo economico e sull'immagine).

L'Allegato 6 indica i principi per la gestione del rischio ispirati alle discipline UNI ISO 31000 2010.

Nel corso del 2015 è stato adottato, con **determina Anac n. 12 del 28.10.2015**, l'aggiornamento al P.N.A. 2013-2016, resosi necessario alla luce delle novità introdotte dal D.l. 90/2014. Tale decreto, tra le altre cose, ha trasferito in modo completo le competenze in materia di prevenzione della corruzione all'ANAC. L'aggiornamento 2015 si pone in continuità con il precedente Piano e si pone la finalità di dare indicazioni per migliorare la qualità dei P.T.P.C., che da una prima analisi condotta nel 2015 risultano presentare diverse criticità. Tale aggiornamento evidenzia la necessità di:

- di valorizzare la partecipazione degli organi di indirizzo nel processo di predisposizione del P.T.P.C.;
- rafforzare la centralità del Responsabile della prevenzione corruzione (R.P.C), prevedendo specifiche garanzie sulle modalità di scelta e revoca di tale figura, rafforzando il ruolo di coordinamento ai fini dell'implementazione delle misure e lo svolgimento di un'attenta azione di monitoraggio, anche migliorando la collaborazione con i responsabili e i dipendenti. Viene evidenziata l'importanza del coinvolgimento dei dipendenti in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa, mappatura dei processi e definizione delle misure di prevenzione.
- introdurre miglioramenti nel processo di gestione del rischio corruzione, al fine di precisare alcuni principi generali e indicazioni metodologiche, al fine di supportare la Pubblica amministrazione nella predisposizione del P.T.P.C. (per un'analisi più approfondita si rinvia alle pagine che seguono).
- rafforzare l'attività di monitoraggio, che deve riguardare tutte le fasi di gestione del rischio, e del cui risultato sia dia conto all'interno del P.T.P.C. e nella relazione annuale del R.P.C.

Nell'ambito dell'aggiornamento del 2015 è stata approfondita l'area di rischio dei contratti pubblici con riferimento specifico alla mappatura dei processi con la seguente scomposizione: programmazione, progettazione, selezione contraente, verifica aggiudicazione e stipula contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto.

Con **deliberazione 831 del 03.08.2016 l'Anac ha adottato il P.N.A. 2016-2018**. E' il primo piano predisposto e adottato dall'ANAC ai sensi d.l. 90/2014. Tale piano tiene conto delle importanti novità legislative intervenute, quali il d.lgs. 97/2016 "revisione e semplificazione in materia di prevenzione e corruzione e trasparenza"; il d.lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici; il d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di partecipate".

Tale Piano si conferma quale atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano il P.T.P.C. Con tale documento si supera per molti aspetti il Piano 2013-2016 anche se resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio, elaborata nel P.N.A. 2013, come integrato nell'aggiornamento 2015. Tale Piano a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 ha meglio precisato l'ambito di applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. La disciplina dell'ambito di applicazione è stata meglio definita con le linee guida Anac nr. 1134 del 08.11.2017 "*Attuazione normativa in materia di prevenzione corruzione e trasparenza da parte società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche amministrazioni*". Inoltre, sempre alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs 97/2016, il Piano 2016 ha fornito ulteriori indicazioni sulle procedure di formazione e sul contenuto del P.T.P.C. con particolare riferimento a:

- Riconoscimento della maggiore valenza programmatica del P.T.P.C. sulla base di obiettivi strategici fissati dall'organo di indirizzo. Negli Enti locali, prima della formale approvazione del Piano la Giunta definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.
- Soppressione del programma triennale per la trasparenza e integrità come documento autonomo; il programma trasparenza costituisce un'apposita sezione del P.T.P.C, che si configura come P.T.P.C e T. DI conseguenza il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) di norma coincide con il Responsabile della trasparenza (R.P.C. e T).
- Rafforzamento del ruolo dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V), che deve verificare, anche ai fini della validazione della performance, che i P.T.P.C. siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionali e che, nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza. L'O.I.V. pertanto in tale materia acquisisce un generale potere di vigilanza, potendo chiedere al R.P.C.T. informazioni e documenti e effettuare audizioni ai dipendenti. Inoltre l'Anac può richiedere all'OIV informazioni in merito stato attuazione misure di prevenzione.
- In materia di trasparenza il Piano evidenzia le novità introdotte al d.lgs. 33/2013 con particolare con la previsione dell'accesso civico generalizzato, cd. FOIA (che verrà analizzato nella sezione trasparenza del presente P.T.P.C.);
- Importanza della rotazione del personale, al quale viene dedicato un apposito focus. La rotazione viene definita come una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo. La rotazione può essere ordinaria o straordinaria. Nel primo caso si tratta di una misura organizzativa da realizzare sulla base di criteri predefiniti, in modo graduale e programmata in un'ottica pluriennale. E' necessario tenere conto dei principi di buon andamento e pertanto evitare disfunzioni. Qualora la rotazione non possa essere agevolmente attuata (come nei casi di enti di piccole dimensioni) è necessario, oltre a motivare la mancata applicazione di tale istituto, definire misure alternative quali la maggiore compartecipazione del personale alla gestione dei procedimenti, favorire situazioni di affiancamento e di condivisione di fasi procedurali, rotazione Rup/Responsabili procedimento. La rotazione straordinaria si ha nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Il Piano 2016 è stato aggiornato con **delibera Anac nr. 1208 del 22.11.2017** relativamente all'annualità 2017 e con **delibera Anac nr. 1074 del 21.11.2018** relativamente all'annualità 2018. Da segnalare con particolare riferimento all'ultimo documento citato alcune precisazioni e integrazioni rispetto ai precedenti Piani nazionali concernenti:

- Ruolo del R.P.C.T: in tale materia l'Anac ha adottato un'apposita delibera (la nr. 840 del 02.10.2018). Tale atto riguarda in particolare i poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione. Si evidenzia l'importanza di un raccordo sinergico di collaborazione tra organo di indirizzo, dipendenti e dirigenti/responsabili e il RPCT per la stesura di un PTPC condiviso. Un modello a rete, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di

programmazione, impulso e coordinamento e la cui effettività dipende dal coinvolgimento e della responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione e attuazione delle misure di prevenzione. Particolare attenzione è posta alla nomina e revoca del RPCT. Per quanto riguarda la revoca l'Anac con delibera 657/2018 ha adottato un apposito regolamento: *“regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”*

- Disciplina dell'istituto dell'incompatibilità successiva (cd. Pantouflage); tale materia è meglio descritta nelle pagine successive.

L'aggiornamento 2018, approvato con delibera ANAC 1074 del 21.11.2018, ha introdotto novità per quanto riguarda le **semplificazioni per i piccoli comuni**. Una prima semplificazione (di portata marginale) riguarda la trasparenza: i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono prevedere modalità di collegamento tra il sito Amministrazione trasparente e l'albo pretorio on line (garantendo comunque i dati in forma tabellare e il collegamento all'atto) prevedendo inoltre collegamenti ipertestuali e tempistica di pubblicazione più flessibile.

Molto più significativa è invece la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'obbligo di adottare un nuovo e completo PTPCT ogni anno, di confermare il Piano dell'anno precedente (**atto confermativo**). Tale conferma è possibile con provvedimento dell'organo di indirizzo nel quale si deve dare atto che, nel corso dell'ultimo anno:

- Non sono intercorsi fenomeni corruttivi;
- Non sono intervenute modifiche organizzative rilevanti e disfunzioni amministrative.

In tale provvedimento di conferma possono essere indicate integrazioni e correzioni. Inoltre resta fermo l'obbligo di adottare un PTPCT ogni tre anni.

Con **Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019** l'ANAC ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019**

Tale piano è particolarmente rilevante in quanto attua una razionalizzazione dei Piani precedentemente adottati, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Tale Piano prevede pertanto:

- rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso;
- superamento delle indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati;
- mantenimento di tutti gli approfondimenti previsti nelle parti speciali – per quanto riguarda gli Enti locali gli approfondimenti da tenere in considerazione sono i seguenti:

per quanto riguarda le amministrazioni locali:

- a) Piccoli Comuni - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- b) Semplificazioni per i Piccoli Comuni - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- c) Città Metropolitane - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016

per quanto riguarda attività e materie:

- a) Area di Rischio Contratti Pubblici – Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- e) Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- f) Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; 9;
- g) Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Il PNA 2019 nella parte prima ribadisce la nozione “allargata” di corruzione; riprendendo quanto contenuto nelle Convenzioni internazionali (Convenzione ONU, OCSE e Consiglio d’Europa) definisce con corruzione tutti quei comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri di ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli

La parte II è dedicata in modo specifico ai PTPCT; dopo aver ribadito che tale Piano, nel rispetto degli indirizzi del PNA, individua il grado di esposizione delle singole amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (MISURE) volti a prevenire il medesimo rischio, sono indicati i principi guida alla base del processo di gestione del rischio:

- **PRINCIPI STRATEGICI**
 - Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico
 - Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio
 - Collaborazione tra amministrazioni
- **PRINCIPI METODOLOGICI**
 - Prevalenza sostanza sulla forma
 - Gradualità
 - Selettività
- **PRINCIPI FINALISTICI**
 - Effettività
 - Orizzonte del valore pubblico

La parte III del PNA 2019 è dedicato alle **MISURE GENERALI** di prevenzione della corruzione. Le misure generali si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera amministrazione. Il Piano 2019 effettua una ricognizione delle misure di prevenzione generale previste dalla legge, sostituendo tutte le indicazioni contenute nei precedenti piani. Nelle pagine successive verranno evidenziate in modo analitico le misure come previste nel PNA 2019.

Infine il PNA 2019 prevede 3 allegati:

- ALLEGATO 1 – indicazioni metodologiche per la gestione rischi corruttivi

- ALLEGATO 2 – rotazione ordinaria del personale
- ALLEGATO 3 – riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)

I SOGGETTI COINVOLTI

IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: SOGGETTI E STRUMENTI

ORGANI CENTRALI

A.N.A.C (ex CIVIT) ADOTTA P.N.A.

Il Piano contiene le direttive per le Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione

COMITATO INTERMINISTERIALE

CONFERENZA UNIFICATA

ORGANI DECENTRALIZZATI

ORGANO INDIRIZZO POLITICO (GIUNTA NEGLI EE.LL.)

Nomina Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
adotta indirizzi strategici per redazione PTPCT
Approva PTPCT entro 31 gennaio di ogni anno
Riceve informazioni dal RPCT in merito implementazione

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA


Predispone proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza coinvolgendo/informando:

- Direttore generale,
- Dirigenti e loro collaboratori;
- Sindacati;
- OIV/Nucleo di valutazione interno.
- Monitora l'attuazione del Piano segnalando eventuali criticità
- Predisporre relazione entro 31 dicembre su stato attuazione

ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE

- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione, che le misure previste nel PTPCT siano coerenti con gli obiettivi di programmazione strategico-gestionale e che nella valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi correlati a corruzione e trasparenza.;
- verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 1 del presente articolo;
- può chiedere al RPCT informazioni e i documenti necessari al controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.
- riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione e trasparenza le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza


PROCESSI E STRUMENTI



2. GESTIONE DEL RISCHIO

Per quanto riguarda il sistema di gestione del rischio attualmente è necessario fare riferimento all'allegato 1 *"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"* al Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019. Il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che l'allegato metodologico sopra indicato ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di *risk management*, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA. Pertanto tale allegato diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, governo territorio, ecc.) riportati nei precedenti PNA.

Nelle premesse l'allegato evidenzia come le indicazioni metodologiche fornite sono orientate verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo, che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale. In particolare le indicazioni forniscono alcune semplificazioni al fine di favorire l'attuazione graduale del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", soprattutto da parte di amministrazioni di piccole dimensioni. Il carattere non omogeneo delle amministrazioni richiede **adattamenti e flessibilità**, sia con riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento volte a prevenire i rischi stessi. Un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera, consente di evitare la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.



2.1 ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Le fasi dell'analisi del contesto



2.1.1. ANALISI CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale

In base all'allegato metodologico del PNA 2019 dal punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività: 1) l'acquisizione dei dati rilevanti; 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo

Contesto nazionale

Il 28 Gennaio 2021 Transparency International ha pubblicato il *Corruption Perceptions Index 2020*: l'Italia si presenta con un punteggio di 53/100, collocandosi al 52° posto nel mondo su 180 Paesi. Mantiene invariato il punteggio ma perde una posizione rispetto all'anno precedente, rallentando quella crescita che, dopo un'impennata avuta tra il 2012 e il 2018 (quando in 6 anni guadagnava 10 punti, salendo da 42 a 52 punti), negli ultimi 2 anni si arresta a 53 punti¹. L'Indice segna, infatti, "un rallentamento del trend" positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20esimo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Sempre nello stesso documento viene evidenziato come «le sfide poste dall'emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l'attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall'Europa per la ripresa economica». Il rischio che la situazione di emergenza sanitaria costituisca un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale è esplicitamente affermato dalla *“Relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia,*

¹ https://www.transparency.it/images/cpi2020/CPI2020_Report_EN_WEB.pdf L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti". La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.

sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata 2019”, predisposta dal Ministero dell'Interno. Tale Relazione evidenzia come la complessa situazione legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisca uno scenario di indubbio interesse per la criminalità organizzata che, nel tempo, ha evidenziato grandi capacità di adattamento ai mutamenti del contesto socio-economico, al fine di cogliere nuove opportunità “di investimento” delle notevoli risorse finanziarie di cui dispone, derivanti dai tradizionali traffici illeciti. Le organizzazioni criminali oltre ad intraprendere iniziative di sostegno sociale (welfare mafioso di prossimità) ai cittadini, si sono mosse per assumere il controllo di piccole e medie imprese in difficoltà economica al fine di una maggiore infiltrazione nei settori dell'economia legale, che assume un significato strategico alla luce dei fondi comunitari che lo Stato italiano si troverà a gestire. Sullo stesso tema anche la Direzione Investigativa Antimafia che nella Relazione primo semestre 2020 ribadisce il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge principalmente l'economia del sistema nazionale) vengano fagocitate nel medio tempo dalla criminalità, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti. I rischi connessi al diffondersi della pandemia sono stati evidenziati a livello internazionale dal GRECO - Group of States against Corruption of the Council of Europe, raccomandando agli Stati di attivarsi per prevenire fenomeni corruttivi a livello centrale e a livello locale².

Il rischio di diffusione del fenomeno corruttivo è collegato anche alla necessità di prevedere modalità semplificate e accelerate per gli affidamenti contrattuali nella situazione di emergenza attuale. In tale prospettiva si orienta la legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. L'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 1 esplicitano gli obiettivi generali degli interventi di «semplificazione» delle procedure di affidamento, e cioè:

- a) incentivazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici;
- b) far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Come ha evidenziato la stessa ANAC³, nelle fasi complesse e decisive come questa per la vita del Paese non si può abbassare la guardia nella lotta ai fenomeni corruttivi, ma occorre garantire l'efficienza della spesa pubblica e stimolare la competitività tra gli operatori economici quale volano di ripresa e rilancio dell'economia. La semplificazione normativa e procedurale deve essere accompagnata da una serie di misure capaci di garantire la legalità dell'azione amministrativa, garantendo un efficace bilanciamento tra ripresa economica ed etica pubblica

² Corruption Risks and Useful Legal References in the context of COVID-19 GRECO - -Strasbourg, 15 April 2020 - has consistently recommended specific anti-corruption and governance tools. These include transparency, oversight and accountability. In a time of extraordinary circumstances because of the pandemic, those tools are more important than ever. They are relevant for the central level, but also the local level in the context of any form of devolution of powers.

³ Testo scritto presentato dal Presidente f.f. dell'ANAC, Prof. Francesco Merloni, in occasione dell'audizione presso le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni e 1^a Affari costituzionali del Senato della Repubblica

Contesto Regionale e Provinciale

Per quanto riguarda la situazione regionale nella relazione primo semestre 2020 della Direzione Investigativa Antimafia emerge che, in base agli esiti investigativi degli ultimi anni, l'Umbria non è interessata da un radicamento stabile di forme di criminalità strutturate in grado di assoggettare aree del territorio. Tuttavia non sono mancati segnali dell'operatività di proiezioni mafiose orientate a cogliere soprattutto le opportunità offerte dal locale tessuto socio produttivo, caratterizzato da un reticolo di piccole e medie imprese per riciclare e reinvestire i capitali illecitamente acquisiti, oltretutto per effettuare pratiche usurarie ed estorsive finalizzate ad assumere il controllo di attività economiche. Un fattore di attrazione può essere individuato dai finanziamenti pubblici connessi con la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, esposti al rischio di infiltrazione mafiosa come rammentato anche dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia che, sul punto, ha evidenziato come una *"particolare attenzione viene dedicata alla ricostruzione post sisma che in passato ha evidenziato possibili accessi agli appalti di società in stretto collegamento con la camorra e la 'ndrangheta"*. Inoltre il rischio di infiltrazioni nel tessuto socio-economico potrebbe essere favorito dalla detenzione di elementi mafiosi negli Istituti penitenziari umbri. Ciò ha comportato il radicamento di insediamenti dei rispettivi nuclei familiari che si sono trasferiti in zone limitrofe alle strutture di reclusione, per svolgere in modo più agevole i colloqui con i parenti internati. In conclusione, evidenzia la relazione, nella Regione la proiezione mafiosa allo stato più rilevante risulta quella 'ndranghetista, per la quale appare necessario mantenere alto il livello di controllo allo scopo di prevenire i tentativi di infiltrazione nel tessuto produttivo. Si tratta infatti una realtà criminale che dispone in generale di una rilevante liquidità che può essere riciclata e reinvestita nelle opportunità economiche offerte dal territorio, in particolare approfittando dell'attuale stato di sofferenza dei vari settori in costanza della pandemia. Tale analisi deve essere integrata con quanto emerge dalla recente cronaca giudiziaria, con particolare riferimento all'operazione *"Infection"* e *"Core Business"* portate a termine dalla Polizia di Stato attraverso il coordinamento delle Direzioni distrettuali antimafia di Catanzaro e Reggio Calabria, con l'impegno delle Squadre Mobili di Catanzaro, Reggio Calabria e Perugia, e del Servizio centrale operativo. Indagini che confermano quanto affermato dalla Dia e dal Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che nella conferenza organizzata a Perugia Domenica 12 Gennaio 2020 dal titolo *"Accendi la legalità, l'etica come risposta alla crisi odierna"* ha evidenziato come le inchieste contro la 'Ndrangheta hanno fortemente interessato anche Perugia.

E proprio parlando dell'Umbria Gratteri ha detto: *"Negli ultimi quindici anni la presenza della 'Ndrangheta al centro nord è sempre maggiore, anche in questa regione. E da qualche tempo assistiamo a un processo di accelerazione del fenomeno"*.

Inoltre, come nel resto d'Italia, la diffusione della pandemia da Covid-19 ha avuto un grande impatto sul tessuto economico regionale.

Secondo l'aggiornamento congiunturale di Bankitalia, *"nella prima parte del 2020 l'economia umbra ha subito una contrazione molto marcata in connessione con gli effetti dell'epidemia di Covid-19. Nel terzo trimestre l'attività ha mostrato una ripresa, che ha consentito tuttavia un recupero molto parziale di quanto perso in primavera"*. Nell'industria, secondo l'analisi di Bankitalia, *"tutti i principali settori di specializzazione, con l'eccezione di quello alimentare, hanno evidenziato una forte flessione"*.

delle vendite. Ordini e fatturato hanno ripreso a crescere significativamente durante l'estate, senza tuttavia tornare ai livelli del 2019. Il mutato contesto ha prodotto pesanti ricadute anche sull'edilizia, che in prospettiva potrebbe tuttavia trarre beneficio dai recenti provvedimenti di rafforzamento degli incentivi fiscali e di snellimento burocratico delle opere di ricostruzione post-terremoto. Nel terziario la crisi dei consumi ha colpito in misura severa i servizi di alloggio e ristorazione e il commercio al dettaglio non alimentare. Le perdite di flussi turistici accumulate nei mesi di restrizioni alla mobilità e di distanziamento sociale sono state solo in piccola parte compensate dalla forte crescita di visitatori italiani registrati in agosto

o

". Le condizioni reddituali del sistema produttivo umbro sono peggiorate per effetto del ridimensionamento dei ricavi, da cui è derivato anche un ingente fabbisogno di liquidità. L'accresciuta domanda di finanziamenti da parte delle imprese, soprattutto di quelle di piccole dimensioni, è stata soddisfatta dal sistema bancario a condizioni rese più favorevoli dalle misure espansive di politica monetaria e dagli interventi governativi. Ai provvedimenti di sostegno delle autorità, incluse quelle di vigilanza, è riconducibile anche il mantenimento su livelli contenuti del flusso dei crediti deteriorati.

Nel periodo giugno-ottobre 2020, sulla base dell'indagine ISTAT "Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19", il 69,1% delle imprese umbre (68,4% a livello nazionale) ha subito una perdita di fatturato a causa dell'emergenza Covid-19 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare l'1,4% delle imprese umbre non ha conseguito fatturato nel periodo giugno-ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il 15,7% ha visto ridurre il proprio fatturato di oltre il 50%, il 46,8% ha visto ridurre il proprio fatturato tra il 10 e il 50%, l'8,1% lo ha ridotto di meno del 10%. Il 19,8% delle imprese umbre non ha avuto riduzioni di fatturato, l'11,1% ha registrato un aumento del fatturato, in particolare il 4% lo ha aumentato meno del 10%, il 4,2% più del 10% (FONTE: ISTAT)

Riduzione del fatturato delle imprese umbre causa Covid 19 (giugno-ottobre 2020 rispetto a giugno-ottobre 2019)



Focus sui flussi turistici

Dall'analisi dei flussi turistici rilevati in Umbria nel periodo gennaio-novembre 2020 emerge che, a causa dell'evolversi della pandemia da SARS COVID19 e delle conseguenti misure di contrasto assunte, dopo il picco positivo di agosto, nei mesi autunnali c'è stata una ripresa della diminuzione dei flussi turistici in Umbria rispetto agli stessi periodi 2019.

Nel mese di novembre si sono registrati complessivamente 22.605 arrivi e 74.524 presenze, con una variazione percentuale del -85% negli arrivi e -76.1% nelle presenze rispetto a novembre 2019.

Anche dai dati registrati a dicembre 2020 emerge un calo dei flussi del -87.4% negli arrivi e -79.6% nelle presenze che, di conseguenza, determina per l'anno 2020 una diminuzione complessiva dei flussi pari al -53.1% negli arrivi e -48,4% nelle presenze rispetto al 2019.

Focus mercato del lavoro

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, sempre in base all'aggiornamento congiunturale di Bankitalia, "la contrazione dell'attività produttiva ha determinato un brusco calo delle ore lavorate e delle attivazioni di contratti a termine, in special modo nei servizi e tra i giovani. L'impatto sull'occupazione è stato attenuato dal blocco dei licenziamenti e dal massiccio ricorso alle forme di integrazione salariale". Bankitalia ricorda che "sulla ripresa grava tuttavia il forte grado di incertezza del contesto economico globale, condizionato dalla recente sfavorevole evoluzione della pandemia, che si riflette in una crescente prudenza da parte delle famiglie e delle imprese". In Umbria al pari di quanto avvenuto a livello nazionale si assiste contemporaneamente a un calo dell'occupazione, aumento della disoccupazione e riduzione dei tassi di attività. Nonostante il blocco dei licenziamenti, si assiste nel primo semestre 2020 a una costante riduzione, e soprattutto "si è contratto ancora di più il numero di ore lavorate, considerando il massiccio ricorso alla cassa integrazione. Il contemporaneo calo dei disoccupati è controbilanciato dal forte aumento degli inattivi: molte persone in cerca di un impiego, per la contingenza legata al lockdown non hanno potuto concretamente attivare le azioni di ricerca". Il crollo più importante dell'occupazione si è verificato in corrispondenza del trimestre che ha inglobato il primo mese di lockdown. Secondo l'Agenzia Umbria Ricerche "tale emorragia è l'esito sostanzialmente del mancato rinnovo di contratti a termine, della mancata attivazione di nuovi contratti, della chiusura definitiva di talune attività, che ha significato perdita di posti di lavoro da parte di autonomi e dei loro dipendenti". Questo a significare che le conseguenze della crisi sull'occupazione in Umbria sono e saranno sicuramente più pesanti che a livello nazionale; per le società di capitali "nel 2021 ci potrebbe essere una perdita di circa 10 mila occupati (pari all'8,3%) a fronte di una stima di perdita a livello nazionale pari al 7,5%. In uno scenario più grave e allargando l'analisi alle società di persone e alle imprese individuali la perdita potrebbe salire fino a 30 mila unità (ovvero l'8,4% del totale degli occupati)".

Il sistema del credito

Nella prima parte del 2020 l'economia umbra ha subito una contrazione molto marcata in connessione con gli effetti dell'epidemia di Covid-19. Nel terzo trimestre l'attività ha mostrato una ripresa, che ha consentito tuttavia un recupero molto parziale di quanto perso in primavera. Le stime più recenti formulate dalla Svimez per l'intero anno indicano un calo del PIL regionale di circa l'11 per cento, più marcato rispetto a quello previsto per l'Italia.

Nell'industria tutti i principali settori di specializzazione, con l'eccezione di quello alimentare, hanno evidenziato una diffusa flessione delle vendite. Ordini e fatturato hanno ripreso a crescere significativamente durante l'estate, senza tuttavia tornare ai livelli del 2019. I piani di investimento, deboli già all'inizio dell'anno, sono stati rivisti al ribasso da un'ampia quota di aziende. Il mutato contesto ha prodotto pesanti ricadute anche sull'edilizia, che in prospettiva potrebbe tuttavia trarre beneficio dai recenti provvedimenti di rafforzamento degli incentivi fiscali e di snellimento burocratico delle opere di ricostruzione post-terremoto. Nel terziario la crisi dei consumi ha colpito in misura severa i servizi di alloggio e ristorazione e il commercio al dettaglio non alimentare. Le perdite di flussi turistici accumulate nei mesi di restrizioni alla mobilità e di distanziamento sociale sono state solo in piccola parte compensate dalla forte crescita di visitatori italiani registrata in agosto

Le condizioni reddituali del sistema produttivo umbro sono peggiorate per effetto del ridimensionamento dei ricavi, da cui è derivato anche un ingente fabbisogno di liquidità. L'accresciuta domanda di finanziamenti da parte delle imprese, soprattutto di quelle di piccole dimensioni, è stata soddisfatta dal sistema bancario a condizioni rese più favorevoli dalle misure espansive di politica monetaria e dagli interventi governativi. Ai provvedimenti di sostegno delle autorità, incluse quelle di vigilanza, è riconducibile anche il mantenimento su livelli contenuti del flusso dei crediti deteriorati.

La contrazione dell'attività produttiva ha determinato un brusco calo delle ore lavorate e delle attivazioni di contratti a termine, in special modo nei servizi e tra i giovani. L'impatto sull'occupazione è stato attenuato dal blocco dei licenziamenti e dal massiccio ricorso alle forme di integrazione salariale. Tali strumenti, insieme a quelli a supporto delle fasce più deboli della popolazione, hanno contribuito a un miglioramento nel periodo estivo del clima di fiducia delle famiglie. Queste ultime hanno comunque ridotto la domanda di credito, sia per l'acquisto di abitazioni sia per finanziare i consumi, e accresciuto la propensione al risparmio, verosimilmente anche per motivi precauzionali

Sisma 2016

A partire dal 24 agosto 2016 l'Italia Centrale è stata colpita da una sequenza sismica che ha lasciato un segno indelebile nel patrimonio edilizio pubblico e privato, nel tessuto socioeconomico, nelle comunità, nelle famiglie, nelle singole persone. La scossa più violenta è stata quella del 30 ottobre 2016 magnitudo Mw 6.5 con epicentro nei pressi di Castelluccio di Norcia, in provincia di Perugia, la più forte in Italia dopo il sisma verificatosi in Irpinia nel 1980. Gli eventi sismici hanno interessato quattro Regioni (Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo), 10 province e 138 comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dall'ordinanza del commissario per la ricostruzione n. 3/2016.

I territori interessati dagli eventi sismici posti lungo l'Appennino sono luoghi fragili dal punto di vista geologico ed esposti fortemente al rischio sismico ma lo sono anche per la componente sociale (età media superiore ai sessanta anni) e per la debolezza economica dell'apparato produttivo per la gran parte imperniato sulla filiera della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e del turismo.

Relativamente alla Regione Umbria, si tratta di 15 comuni di cui 11 in provincia di Perugia (Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera e Spoleto) e 4 in provincia di Terni (Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino). Il cratere in Umbria si estende per una superficie di circa 1.410 chilometri quadrati (16% della regione) ed è abitata da 57.507 abitanti (6,5% del totale regionale) e da più di 24 mila famiglie.

Il 72% della popolazione del cratere umbro vive nei centri urbani mentre il 28% in nuclei e case sparse. Per quanto riguarda la densità della popolazione, ad eccezione di Spoleto, la media è di 41 abitanti per chilometro quadrato. L'Umbria risulta fortemente interessata dagli eventi sismici anche al di fuori del cosiddetto 'cratere' tanto che risultano censiti danni in altri 63 comuni che si sommano ai 15 del cratere per complessivi 78 Comuni che rappresentano l'85% dell'intera regione

In Umbria, il censimento dei danni, ha interessato 78 comuni con l'effettuazione di sopralluoghi su 27.661 edifici di cui 14.866 relativi alla prima fase del censimento danni (dal 24 agosto al 26 ottobre 2016) con la compilazione delle schede AeDES e 12.795 eseguiti nella seconda fase (dal 30 ottobre 2016 in poi) con la compilazione delle schede FAST. Dal censimento eseguito nella prima fase con le schede AeDES gli esiti di inagibilità (B+C+BF+CF) risultano essere n. 3.592 mentre gli esiti di inagibilità (E+F) risultano n. 3.421. Dal rilievo eseguito nella seconda fase con le schede FAST gli edifici dichiarati inutilizzabili sono 5.128.

Ad oggi le schede AeDES prodotte dai professionisti, incaricati dai proprietari degli edifici danneggiati, hanno individuato esiti di inagibilità (B+C+CF) per 1.264 immobili ed esiti di inagibilità (E+EF) per 2.233 immobili per un totale di 3497 edifici inagibili. Rispetto ai 5.128 edifici dichiarati inutilizzabili dalle schede FAST quelli dichiarati effettivamente inagibili attraverso la scheda AeDES risultano essere un numero largamente inferiore tanto che non risultano presentate 1.445 schede AeDES dopo il giudizio di inutilizzabilità delle FAST, mentre 186 edifici sono stati classificati con esito A e pertanto agibili e pienamente utilizzabili. Nel complesso sommando tutte le varie rilevazioni del censimento dei danni

che sono state effettuate risulta che gli esiti di inabilità per edifici con danni gravi (E+F) sono 5.654. Il totale degli edifici inagibili in Umbria risulta pertanto essere indicato al momento in 10.510.

Con le Ordinanze del Commissario straordinario n. 34/2017 e n. 72/2019 sono stati approvati i protocolli d'intesa tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per effettuare controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES compilate dai professionisti per attestare l'inagibilità degli immobili al fine di poter ricevere gli appositi contributi.

La ricostruzione post – sisma 2016

La ricostruzione è articolata in due grandi parti:

- ricostruzione privata: danni lievi, danni gravi, centri e nuclei storici;
- ricostruzione pubblica attuata attraverso piani per le diverse componenti.

La ricostruzione privata è sostanzialmente affidata ai privati che scelgono i professionisti e le imprese secondo quanto disposto dal decreto legge. Per la ricostruzione pubblica i soggetti attuatori sono fortemente individuati nelle regioni, nel MIBACT e nel MIT ed è prevista un'unica centrale di committenza a livello nazionale (Invitalia).

Disposizioni in materia di legalità e trasparenza

Il tema della legalità e quello della trasparenza sono centrali in questo processo di ricostruzione post-sisma 2016. Questi adempimenti non possono essere confusi con un aggravio di burocrazia ma sono la premessa indispensabile per una ricostruzione che non sia influenzata dalla criminalità organizzata o da fatti di malcostume. Il decreto legge 189 del 2016 prevede al riguardo specifiche azioni che prevedono:

- a) Costituzione di una Anagrafe Antimafia in cui tutte le imprese che intendono lavorare per la ricostruzione si debbono iscrivere (articolo 30 del decreto legge). Trattasi di un ulteriore passo in avanti rispetto alle White List presenti presso le Prefetture in quanto tutte le imprese iscritte sono sottoposte al preventivo controllo antimafia. Il numero complessivo delle imprese iscritte, la quantità dei controlli che devono essere posti in essere rendono particolarmente complessa la gestione dell'Anagrafe Antimafia con i continui aggiornamenti richiesti (validità per un anno da rinnovare) con alcuni problemi gestionali che si stanno mettendo a punto;
- b) Norme obbligatorie da inserire nei contratti di appalto anche per la ricostruzione privata per disciplinare sub appalti (articolo 31 del decreto legge). Per la prima volta vengono introdotti limitazioni al ricorso del sub appalto secondo le stesse disposizioni vigenti per i lavori pubblici;
- c) Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario Straordinario (articolo 31 del decreto legge). Il ruolo dell'ANAC sia nella gestione dell'emergenza che nella ricostruzione appare centrale ed al riguardo tutti gli affidamenti ed appalti sono sottoposti preventivamente al controllo ANAC;
- d) Controllo della Corte dei Conti (articolo 33 del decreto legge). Per la ricostruzione dell'Italia Centrale il legislatore ha previsto il controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti di programmazione ed organizzazione adottati dal Commissario Straordinario. La stessa Corte esercita il controllo sull'attività posta in essere dal Commissario.

- e) Qualificazione dei professionisti (articolo 34 del decreto legge). La ricostruzione privata è un modello privatistico e pertanto è il beneficiario che sceglie il professionista a cui affidare l'incarico per riparare, ripristinare o ricostruire la sua casa danneggiata. Il legislatore ha voluto rendere pubblico l'elenco dei professionisti, che nel rispetto delle competenze, possono assumere incarichi relativi alla ricostruzione privata agevolando nella scelta i cittadini tra quelli iscritti a tale elenco. Anche per i professionisti deve essere assicurato come requisito per l'iscrizione all'Elenco la regolarità contributiva;
- f) Regolarità contributiva delle imprese (articolo 30 del decreto legge). Tra i requisiti per l'iscrizione all'Anagrafe delle imprese è richiesta la regolarità contributiva non solo a carattere generale ma specifica per i vari cantieri della ricostruzione; g) Tracciabilità dei pagamenti (articolo 31 del decreto legge). Per assicurare la trasparenza del processo sia le imprese che i professionisti sono obbligati ad assicurare al tracciabilità di tutti i movimenti in entrata ed in uscita relativi alla ricostruzione post sisma 2016;
- h) Tutela dei lavoratori (articolo 35 del decreto legge). Ci sono disposizioni puntuali volte a d assicurare anche la tutela dei lavoratori impiegati nel processo di ricostruzione; i) Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (articolo 36 del decreto legge).

L'introduzione di queste disposizioni relative alla legalità e trasparenza comportano una serie di adempimenti sia nella fase di preparazione preliminare degli atti, nella fase di rilascio dei contributi e nel pagamento dei vari stati di avanzamento con il reiterato controllo da effettuare sui vari soggetti coinvolti in ordine al permanere delle iscrizioni, alle regolarità contributive, etc., che impegnano gli uffici competenti per dare puntuale applicazione a questi adempimenti e questo genera un notevole appesantimento gestionale a carico degli Uffici Speciali per la ricostruzione con il consistente impiego di risorse umane ed il protrarsi dei termini dei vari procedimenti.

In merito al tema della legalità in data 2 gennaio 2021 è stato sottoscritto un nuovo accordo tra il Commissario straordinario, Anac e Invitalia sulla che rafforza e al tempo stesso velocizza i controlli preventivi di legalità sulla icostruzione post sisma 2016, considerata anche la forte semplificazione dell'attività edilizia introdotta nel 2020 con le nuove leggi e le Ordinanze del Commissario, cui sta seguendo una crescita consistente degli appalti.

Una delle principali novità dell'accordo riguarda proprio il coinvolgimento dei presidenti delle Regioni, in qualità di Vice-Commissari, sia per il ruolo delle Regioni nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma, sia per la funzione di coordinamento verso i soggetti attuatori e delle centrali di committenza, ferma restando la supervisione del Commissario Straordinario.

Altra novità riguarda la verifica di legittimità preventiva dell'UOS, l'Unità Operativa Speciale dell'Anac, che si concentrerà sugli interventi più rilevanti e sull'esecuzione dei contratti, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. Un'attività che già nei mesi scorsi ha portato a una drastica riduzione del contenzioso legale sugli appalti legati alla ricostruzione.

Per consentire una più efficace azione di supporto, anche a seguito dell'incremento delle procedure di gara registrato negli ultimi mesi, sono state individuate le nuove soglie del valore economico sopra le quali si svolgerà il controllo degli atti di gara: 350.000 euro per affidamento di lavori; 100.000 euro per

affidamenti di servizi e forniture, compresi quelli di ingegneria e architettura, e la progettazione; 100.000 euro per i subappalti in caso di lavori di oltre 1 milione di euro.

Potranno essere sottoposti a verifica preventiva anche schemi di bando per l'invito degli operatori economici riguardanti l'affidamento di servizi tecnici e lavori. Nel protocollo si introduce, infine, la possibilità da parte del Commissario Straordinario di richiedere un parere preventivo all'Autorità per l'emanazione delle ordinanze speciali in deroga, ai sensi dell'art. 11 del 'decreto semplificazione'.

2.1.2 ANALISI CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

Situato a m.s.l. 974 con una popolazione complessiva di 97 abitanti è il Comune più piccolo e più alto dell'Umbria. La superficie dell'intero Comune è di kmq. 40.01 e comprende n. 3 frazioni: Usigni, Roccatamburo e Mucciafora.

La dotazione organica e la struttura organizzativa, alla data del 01.01.2021 è la seguente:

UNITA'	CATEGORIA	PROFILO
1	C	Istruttore amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo (td. Assunzioni sisma 2016)
1	B3	Operaio specializzato

RESPONSABILI DI AREA	RESPONSABILE
AMMINISTRATIVA -SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALE	SINDACO
TECNICA – URBANISTICA	RESPONSABILE ASSUNTO AI SENSI ART. 110 D.LGS 267/00 18 ORE
FINANZIARIA-TRIBUTI – PERSONALE	RESPONSABILE CONVENZIONE CON COMUNA MONTELEONE DI SPOLETO per complessive 18 ore

Per quanto riguarda informazioni socio economiche e finanziari si rinvia al Documento Unico di Programmazione approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 17 del 17.03.2020 che, in particolare, individua gli obiettivi strategici conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Tale documento è pubblicato sul sito internet del Comune di Poggiodomo, sezione Amministrazione Trasparente.

Nell'analisi del contesto interno è necessario anche fare riferimento all'impatto organizzativo che ha comportato l'emergenza sanitaria conseguente la diffusione del virus COVID-19. A seguito della dichiarazione in data 31 gennaio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a sono stati adottati da parte del Governo Decreti legge, DPCM, direttive, rivolte anche agli Enti locali, per individuare misure il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale. In tale contesto normativo il Comune di Poggiodomo ha adottato la delibera di Giunta nr. 14 del 13.03.2020 che ha previsto:

- 1) di porre in atto misure eccezionali volte alla riduzione al minimo dell'accesso del pubblico agli uffici e promuove il lavoro agile nel dichiarato intento di assicurare il regolare svolgimento dei servizi essenziali e tutelare la salute pubblica;
- 2) di autorizzare i Responsabile dell'Area ad adottare modalità di accesso agli uffici pubblici e ai procedimenti relativi al rilascio di certificati o documenti, con eccezionali misure, in deroga alle normali prassi dell'Ente in ragione dell'esigenza di contenimento del rischio da contagio e salvo sempre il rispetto delle norme di legge e del principio di proporzionalità;
- 3) di autorizzare i Responsabili a favorire prioritariamente la fruizione delle ferie e dei permessi non goduti da parte del personale dipendente nel rispetto delle esigenze inderogabili di servizio;
- 4) di attivare, presso il Comune di Poggiodomo, la prestazione di "lavoro agile semplificato" come misura di prevenzione in relazione all'emergenza sanitaria in corso garantendo in modo efficace ed efficiente la continuità dei servizi alla comunità, con le modalità sopraindicate e fino al 03.04.2020 salvo ulteriori proroghe connesse a provvedimenti in materia di emergenza sanitaria

ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMUNE DI POGGIODOMO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE-MONITORAGGIO

Nonostante la situazione di criticità in cui si sono trovati gli Enti locali, compreso il Comune di Poggiodomo, a seguito dell'emergenza sanitaria, ancora in corso, causata dalla diffusione del COVID-19, le attività previste dalla normativa in materia di Prevenzione della corruzione sono state complessivamente adempiute, tenuto conto, come evidenziato nell'analisi del contesto esterno, che nelle situazioni di emergenza aumentano rischi di fenomeni corruttivi.

Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 64 del 27.12.2019, sono stati definiti i seguenti indirizzi strategici:

1) adottare un nuovo PTPCT per il periodo 2020-2022, senza avvalersi pertanto della misura di semplificazione prevista dall'aggiornamento del PNA 2018, che prevede la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare un nuovo Piano, confermando il Piano vigente, purché non si siano verificati eventi corruttivi, non siano intervenute modifiche organizzative rilevanti e disfunzioni amministrative;

2) adottare le misure di prevenzione della corruzione previste dalla legge e dai PNA tenendo conto dello specifico contesto interno ed esterno che caratterizza il Comune di Poggiodomo; le misure di prevenzione dovranno essere inserite nel Piano della performance e tradursi in obiettivi specifici e misurabili volti a garantire l'imparzialità e il buon andamento;

3) rafforzare l'attività di formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tenuto conto dell'esiguità della dotazione organica, è necessario promuovere un percorso di formazione sia di natura trasversale che specialistico al fine di garantire corretta implementazione delle misure di prevenzione e soprattutto degli adempimenti in materia di trasparenza. 4) attivare un monitoraggio del sito Amministrazione Trasparente al fine di individuare le sezioni che necessitano di essere implementate, mediante l'individuazione dei soggetti che dovranno procedere alla pubblicazione dei dati e documenti, a seguito di opportuna formazione.

Sulla base di tali indirizzi con delibera di Giunta nr. 02 del 28.01.2020 è stato adottato il PTCPT 2020-2022. Tale Piano innanzitutto è stato redatto sulle basi delle indicazioni del PNA 2019, che costituisce riferimento anche per l'attuale PTCPT 2021-2023.

In data 16 dicembre 2019 è stato organizzato un incontro di formazione congiunto tra i Comuni di Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Sellano, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, a cura dei RPCT dei suddetti comuni. Il Corso ha riguardato le seguenti materie:

- I reati contro la pubblica amministrazione
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Sanzioni disciplinari
- Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza con particolare riferimento alla mappatura dei processi.

Nel corso del 2020 sono state realizzati incontri di monitoraggio e di formazione con particolare riferimento alle novità introdotte dal Decreto legge semplificazioni (DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020). In relazione alle novità legislative sono state anche adottate nuove check list per l'espletamento dei controlli successivi sugli atti ai sensi art. 147 bis d.lgs 267/00

2.1.3 MAPPATURA DEI PROCESSI

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare, in forma chiara e comprensibile, nel PTPCT.


La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi

Un proc
una seq
interage
in un ou
interno
(utente)
organiza
rischio-
flessibile
nella de
procedi
particola
organiza
più conc

dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Le fasi della mappatura dei processi

1. **Identificazione:** l'identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In altre parole, in questa fase l'obiettivo è quello di definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.
2. **Descrizione:** dopo aver identificato i processi, come evidenziato nella fase 1, è opportuno comprenderne le modalità di svolgimento attraverso la loro descrizione (fase 2). Ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi
3. **Rappresentazione:** l'ultima fase della mappatura dei processi (fase 3) concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase.



Le Aree di Rischio

E' opportuno che i processi vengano raggruppati nelle Aree di rischio. Le Aree di rischio sono innanzitutto definite dalla legge 190/2012 come sotto indicate:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

A quelle indicate dalla legge devono essere aggiunte le Aree di rischio previste dai vari PNA adottati dall'ANAC, alcune delle quali sono specifiche per gli Enti locali, come di seguito specificato:

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Governo del territorio
- Gestione dei rifiuti

Gli elenchi definiti dalla legge e dai PNA possono essere ovviamente integrati dalle singole amministrazioni che possono provvedere ad individuare ulteriori aree di rischio e mappare i relativi processi.

2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

A) IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (o meglio degli eventi rischiosi): ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario: a) definire l'oggetto di analisi; b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT (mediante la predisposizione di un registro dei rischi). L'identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi", nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione. Per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

B) ANALISI DEL RISCHIO: l'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un **approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Ciò non toglie, tuttavia, che le amministrazioni possano anche scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni. Di conseguenza, come già esposto in termini più generali nella premessa del presente documento e, anche a seguito dei non positivi risultati riscontrati in sede di monitoraggio dei PTPCT da ANAC, si specifica che l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire.

Il PNA 2019 supera l'impostazione metodologica di analisi e valutazione del rischio prevista dall'allegato nr. 5 al PNA 2013 a favore di una metodologia di impostazione prevalentemente **QUALITATIVA** anche al fine di una maggiore sostenibilità organizzativa. Sulla base di quanto sopra, al fine della predisposizione del presente PTPCT, per la mappatura dei processi, l'identificazione e valutazione dei rischi, ci si è basati sull'attività svolta dal Sottoscritto RPCT negli anni passati presso Comuni con le medesime caratteristiche del Comune di Poggiodomo. Comuni che, come Poggiodomo, sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016. In tali Comuni in sede di predisposizione del PTPCT sono stati realizzati incontri i Responsabili di Area e gli altri dipendenti al fine di realizzare in modo partecipato la mappatura dei processi e la valutazione dei rischi. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto è stato utilizzato un approccio qualitativo basato soprattutto sull'autovalutazione dei responsabili e dipendenti. Le percezioni in materia di rischio corruttivo emerse dal confronto con responsabili e dipendenti sono state ponderate con il criterio generale della prudenza al fine di evitare la sottostima dei rischi. In particolare la definizione del livello di rischio ha tenuto conto delle valutazioni in merito all'**impatto** e alla **probabilità** di ogni evento rischioso. Si ritiene che il metodo utilizzato per valutare il rischio sia corretto, tenuto conto che il principale indice utilizzato per stimare il livello della corruzione nei vari Stati è il Corruption perceptions index, elaborato annualmente dall'Organizzazione Transparency international.

LE AZIONI NECESSARIE PER L'ANALISI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

A) SCELTA
DELL'APPROCCIO
VALUTATIVO

B) INDIVIDUAZIONE
DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE

C) RILEVAZIONE DEI
DATI

D) FORMULAZIONE
GIUDIZIO SINTETICO

LIVELLO DI RISCHIO	SIMBOLO
BASSO	
MEDIO	
ALTO	

C) PONDERAZIONE DEL RISCHIO

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione». In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

2.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Tale fase è volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Non devono essere misure astratte ma

misure progettate, con precise scadenze e devono essere individuati coloro che devono attuarle. Le misure devono essere fattibili e calibrate sull'organizzazione. Le misure sono di carattere obbligatorio quando sono previste dalle leggi o altre norme, e ulteriori, in quanto discrezionali in base alle caratteristiche strutturali dell'Ente. Devono essere misure congrue rispetto all'obiettivo, efficaci e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo e devono adattarsi alle caratteristiche dell'organizzazioni. Al fine di rendere veramente efficaci le misure di trattamento del rischio queste devono essere inserite negli strumenti di programmazione dell'Ente e in particolare nel Piano della Performance.

Le misure che verranno indicate nelle pagine successive si suddividono in misure **SPECIFICHE** e misure **GENERALI**. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione

Requisiti delle misure	
1.	Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale prevenzione della corruzione.
2.	Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio
3.	Sostenibilità economica e organizzativa delle misure
4.	Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione
5.	Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012. La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

2.4 MONITORAGGIO E RIESAME

Per garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del Piano, è necessario definire un processo di monitoraggio e aggiornamento delle misure in esso contenute. In particolare, è necessario controllare l'adeguatezza delle misure implementate, attraverso la valutazione degli effetti conseguiti, verificare il rispetto per l'adozione delle misure contenute nel Piano e individuare eventuali nuovi o maggiori rischi, sia in processi già mappati che in quelli nuovi. Il principale strumento di monitoraggio è la Relazione annuale del RPCT, con la quale, sulla base delle griglie di rilevazione predisposte dall'ANAC, deve essere illustrato lo stato di attuazione del Piano di prevenzione, e le principali criticità riscontrate. Tale relazione deve essere predisposta entro il 31.12 di ogni anno e pubblicata sul sito istituzionale

dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti - corruzione", in conformità alle indicazioni ANAC.

3. MISURE SPECIFICHE

MATRICE GESTIONE RISCHIO - MISURE SPECIFICHE

AREA DI RISCHIO: X

UNITA' RESPONSABILE: X

1	2	3	4	5	6
PROCESSO	MACROFASI E FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INTERVENTI DI TRATTAMENTO RISCHIO 2021	INTERVENTI DI TRATTAMENTO RISCHIO 2022

Riga in alto: indica le aree a rischio, sia quelle cd. obbligatorie/generali individuate dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 (specificate ulteriormente nell'allegato n. 2 del PNA e della determinazione ANAC n. 12/2015), sia quelle "ulteriori" individuate da ogni Settore sulla base delle specifiche caratteristiche e funzioni svolte – viene indicato se l'area di rischio è trasversale all'Ente o specifica per uno o più Aree/Settori

Colonna n. 1: indica, per ogni area di rischio, i principali processi/procedimenti di competenza trasversale all'Ente o specifica dei vari settori o specifica. Tali procedimenti e processi sono stati accorpati per caratteristiche strutturali e funzionali, in base anche a quanto previsto dall'allegato 1 del PNA 2019.

Colonna n. 2: individua le varie macrofasi in cui sono stati suddivisi i processi/procedimenti mappati nella colonna 1, al fine di far emergere in maniera più puntuale le situazioni di rischio collegate a tali specifiche fasi. Le macrofasi sono state implementate, per alcuni processi, in attuazione delle determinazioni dell'ANAC n. 12/2015 e n. 831/2016 e successive.

Colonna n. 3: contiene la vera e propria mappatura dei rischi effettuata da ogni Settore, riferita ai processi/procedimenti di propria competenza e alle varie macrofasi degli stessi (indicate nella colonna 2). Le tipologie di rischio sono state individuate tenendo conto di quanto indicato negli allegati PNA 2019.

Colonna n. 4: Valutazione del rischio (si rimanda al paragrafo precedente "Il Sistema di gestione del rischio corruttivo – valutazione rischio").

Colonne n. 5-6-7: indicano gli interventi proposti da ogni Settore/Area, in un'ottica pluriennale, per la prevenzione dei fenomeni corruttivi concernenti le attività e i procedimenti di propria competenza.

AREA DI RISCHIO: CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE - PROGRESSIONI DI CARRIERA

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO PERSONALE

Processo	Macro/Fasi del Processo	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO Valutazioni probabilità e impatto	INTERVENTI DI TRATTAMENTO RISCHIO 2021
RECLUTAMENTO PERSONALE TRAMITE PROCEDURE SELETTIVE	1. Programmazione delle assunzioni 2. Svolgimento procedura mobilità obbligatoria ai sensi art. 34 bis d.lgs 165/01	Programmazione assunzioni eccedenti le capacità assunzionali - mancato rispetto adempimenti propedeutici per procedere alle assunzioni Mancato svolgimento della procedura	 Probabilità bassa Impatto basso (Delibera di giunta corredata di pareri regolarità tecnica e dei Revisori conti)  Probabilità bassa	Formazione - Partecipazione formazione in materia di reclutamento personale organizzati da Villa Pubblicazione sul sito Trasmissione avviso almeno in ambito regionale Definizione preventiva esame domande

<p>-CONCORSI PUBBLICI -MOBILITA' -SCORRIMENTO GRADUATORIE</p>	<p>1. Svolgimento procedura "mobilità volontaria" art. 30 d.lgs 165/01</p> <p>4. Scorrimento proprie graduatorie o graduatorie altri enti</p> <p>5. Predisposizione bando di concorso</p> <p>6. Pubblicazione bando</p> <p>7. Nomina commissione</p>	<p>Mancata/non adeguata pubblicizzazione avviso di mobilità</p> <p>Discriminazione nell'esame delle domande</p> <p>Scorrimento graduatorie scadute</p> <p>Mancato scorrimento della graduatoria in base alla posizione in classifica degli idonei</p> <p>Mancata definizione di criteri per individuazione graduatorie di altri enti</p> <p>previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e meccanismi oggettivi insufficienti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p> <p>Mancata pubblicazione o pubblicazione non adeguata del bando</p> <p>Commissari in situazione di conflitto di interesse – mancanti dei requisiti di professionalità o moralità</p>	<p>Impatto basso</p> <p></p> <p>Probabilità bassa Impatto basso (Procedura facoltativa fino al 31.12.2021 sensi legge 56/2019)</p> <p></p> <p>Probabilità media Impatto basso</p> <p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 "La corruzione in Italia (2016-2019)</p> <p></p> <p>Probabilità media Impatto medio (modalità e tempistiche di pubblicazione disciplinate dal DPR .P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e nel regolamento Uffici e Servizi/regolament</p>	<p>Previsioni di criteri per l'indici graduatorie presso altri regolamenti uffici e servizi o atti di indirizzo della Giunta</p> <p>Rispetto norme e giurisprudenza in materia scorrimento graduatorie</p> <p>Formazione - Partecipazione formazione in materia di reclutamento personale organizzati da Villa</p> <p>Predeterminazione di attitudinali e professionali oggettivi per la posizione da ricoprire. Rispe D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e nel regolamento Uffici e Servizi/regolamento concors</p> <p>Rispetto normative in materia pubblicazione.</p> <p>Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quanto richiesta dalla normativa</p> <p>Pubblicazione sito Amministrazione trasparente ai sensi art. 33/2013 come modificato dalla legge 145 della legge 160/2019</p> <p>Pubblicazione home page con massima visibilità</p> <p>Richiesta autodichiarazioni in materia assenza condanne ai sensi art. 2389 c.c. assenza conflitto di interessi</p> <p>Riferimento alla delibera n. 25 del 15 gennaio 2019</p> <p>Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici</p> <p>componenti delle commissioni giudicatrici per l'affidamento di contratti pubblici</p> <p>Scelta commissari anche tra candidati esterni e con titoli e qualifiche adeguate.</p> <p>Controllo sulle autodichiarazioni in materia anche a campione</p> <p>Formazione sulla direttiva 2014/24/UE</p>
--	--	--	--	---

	<p>8. Svolgimento procedura concorsuale</p> <p>9. Stipula contratto con vincitore concorso</p>	<p>Prove concorsuali conosciute in anticipo dai candidati</p> <p>Procedure comparative (concorsi, selezioni, etc.) senza garanzie di trattamento imparziale dei partecipanti</p> <p>Discriminazioni in sede di correzione e attribuzione punteggio in sede di svolgimento degli orali</p> <p>agevolazioni per regolarizzare le domande dei candidati</p> <p>interpretazione 'estensiva' dei criteri di ammissione concorsi e selezioni e riapertura termini di presentazione delle domande</p> <p>comportamenti assunti/tollerati durante svolgimento prove per agevolare alcuni candidati</p> <p>Mancato controllo dei requisiti di partecipazione</p>	<p>o concorsi)</p> <p> Probabilità alta Impatto alto</p> <p> Probabilità alta Impatto alto</p> <p> Probabilità media Impatto medio</p>	<p>Definizione delle prove contestualmente all'avvio de</p> <p>Adozione di accorgimenti t garantire la riservatezza delle</p> <p>Definizione da parte Commissione, in modo preve criteri per lo svolgimento correzione degli elaborati Prove orali basate sull' casuale delle domande</p> <p>Utilizzo di sistemi informa raccolta, registrazione do conservazione di inform documenti, nonché per tracciabilità intero procedime</p> <p>Pubblicazione criteri di v della Commissione e tracce sito amministrazione traspa sensi art. 19 d.lgs 33/2013</p> <p>Controllo sulle autodi presentate in sede di concor</p>
<p>PROGRESSIONI DI CARRIERA (VERTICALI)</p> <p>Ai sensi art. 52 comma 1 bis d.lgs 165/01 (concorso pubblico con riserva personale interno non superiore al 50%)</p> <p>Ai sensi art. 22 d.lgs 75/2017 procedura selettiva per</p>	<p>1. Programmazione fabbisogno</p> <p>2. Concorso pubblico Prova selettiva</p>	<p>Mancata motivazione della scelta di procedere all'istituto delle progressioni</p> <p>Mancato rispetto limiti assunzionali</p> <p>Mancato rispetto limiti indicati dalla legge nella definizione dei soggetti aventi diritto alla progressione</p> <p>Mancata/non adeguata pubblicità dell'avvio della procedura</p>	<p> Probabilità bassa Impatto basso (Delibera di giunta corredata di pareri regolarità tecnica e dei Revisori conti)</p> <p>Ricorso alla procedura di cui all'art.22 d.lgs 75/2017 di difficile</p>	<p>Motivare nella delibera di ad PTFP le ragioni dell'esercizio facoltà</p> <p>Formazione - Partecipazione formazione in materia di rec personale organizzati da Villa</p> <p>Predeterminare, con appos regolamentari, le mod svolgimento delle prove se relativi criteri di valutazione qualità culturali e professionali i criteri di valutazione dei particolare riferimento all</p>

progressione tra aree personale di ruolo nel limite del 30% del fabbisogno programmato	3 verifica requisiti	Mancata definizione preventiva delle modalità di svolgimento delle prove selettive, dei criteri di valutazione delle qualità culturali e professionali nonché criteri di valutazione dei titoli	attuazione negli Enti di ridotte dimensioni	svolte e i risultati conseguiti controllo autodichiarazioni requisiti di partecipazione
--	----------------------	---	---	---

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO INCARICHI (AI SENSI ART 7 D.LGS 165/01) (aggiornamento 2015 al PNA)

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO PERSONALE – SETTORE COMPETENTE

Processo	Macro/Fasi del Processo	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO Valutazioni probabilità e impatto	INTERVENTI DI TRATTAMENTO RISCHIO 2021
<p>AFFIDAMENTO INCARICHI mediante contratti di lavoro autonomo ai sensi comma 6 art. 7 d.lgs 165/01 (consulenze studio, ricerca, ecc)</p>	1 Programmazione			
	2 Definizione tipologia di incarico	<p>Mancato rispetto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro</p> <p>Mancato rispetto dei requisiti previsti dal comma 6 art. 7 d.lgs 165/01</p> <p>Mancata specializzazione universitaria o mancata presenza requisiti che consentono di prescindere dalla specializzazione universitaria</p>	 Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia (2016-2019)”)	<p>Motivare le determinazioni puntuali in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto della prestazione corrispondere alle caratteristiche attribuite dall'ordine all'amministrazione conferendo obiettivi e progetti specifici determinati e deve risultare conformi con le esigenze di funzionamento dell'amministrazione conferendo - l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili internamente, che deve essere preventivamente accertata - prestazione di natura temporaneamente altamente qualificata; d) determinazione preventiva della durata, oggetto e competenze della collaborazione
	3 Procedura di scelta incaricato	<p>Mancata attivazione di procedura comparativa</p> <p>Mancata pubblicazione o pubblicazione non adeguata dell'avviso relativo alla procedura comparativa</p> <p>Valutazioni non imparziali dei curricula</p>	 Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia (2016-2019)”)	<p>Applicazione regolamento interno di conferimento incarichi</p> <p>Nomina commissione per valutazione Curricula</p> <p>Autodichiarazioni commissari</p> <p>Responsabile adozione provvedimenti in merito assenza conflitti di interesse</p> <p>Predefinizione nell'avviso criteri di valutazione</p>
	Affidamento incarico	<p>Mancata verifica requisiti morali e professionali</p> <p>Mancata richiesta autorizzazione</p>		<p>Verifica autodichiarazioni</p>

	<p>Adempimenti in materia di pubblicazione e trasmissione alla Corte dei Conti-sito Funzione Pubblica</p> <p>Proroga incarico</p>	<p>art 53 d.lgs 165/01 in caso di dipendente pubblico</p> <p>Mancata pubblicazione Mancata trasmissione Corte dei Conti</p> <p>Mancato rispetto divieto di proroga</p>	 <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 "La corruzione in Italia (2016-2019)</p>	<p>Pubblicazioni ai sensi art 33/2013 Pubblicazioni PERLAP.A. Trasmissione alla Corte incarichi superiori a €. 5.000</p> <p>Proroga dell'incarico originaria consentita, in via eccezionale fine di completare il progetto ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.</p> <p>Formazione - Partecipazione a corsi di formazione in materia di corruzione per incarichi occasionali da Villa</p>
--	---	--	---	---

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO -AUTORIZZAZIONI -CONCESSIONI (lettera a, comma 16 art. 1 della legge 190/2012)

UNITA' ORGANIZZATIVA: TUTTI I SETTORI/AREE COMPETENTI

Processo	Macro/Fasi del Processo	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO Valutazioni probabilità e impatto	INTERVENTI DI TRATTAMENTO RISCHIO 2021
<p>AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO (concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali, concessione)</p>	<p>1. Ricevimento istanza</p> <p>2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti</p>	<p>Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti</p> <p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</p> <p>Discrezionalità nella definizione e</p>		<p>Garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione</p> <p>Rispetto del termine finale del procedimento.</p> <p>Pubblicazione periodica di dati sulle autorizzazioni nella sottosezione della</p>

<p>temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolo pubblico a fini edilizi)</p>	<p>3. Istruttoria</p> <p>4. Eventuali richieste di integrazione documentale</p> <p>5. Assenso/diniego motivato</p>	<p>accertamento dei requisiti soggettivi</p> <p>Discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di rilascio</p> <p>Situazioni di conflitto di interesse</p> <p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p>	<p></p> <p>Probabilità media Impatto medio</p>	<p>Amministrazione Trasparente</p> <p>Indicazione del Responsabile procedimento nell'atto</p> <p>Attestazione negli atti dell'istanza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento</p> <p>Monitoraggio tempi rilascio Responsabile di Area</p> <p>Attestazione negli atti dell'istanza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento</p> <p>distinzione tra responsabile procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (Responsabile di Area) ove possibile.</p> <p>Predisposizione e pubblicazione modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo</p>
<p>AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA</p> <p>(autorizzazioni in deroga al Codice della Strada, Autorizzazioni per i passi carrabili, Autorizzazioni tagli stradali, Passi per portatori d'handicap, autorizzazioni di pubblica sicurezza etc.)</p>	<p>1. Ricevimento istanza</p> <p>2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti</p> <p>3. Istruttoria</p> <p>4. Eventuali richieste di integrazione documentale</p> <p>5. Assenso/diniego motivato</p>	<p>Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti</p> <p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</p> <p>Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi</p> <p>Discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di rilascio</p> <p>Situazioni di conflitto di interesse</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio</p>	<p></p> <p>Probabilità media Impatto medio</p>	<p>Garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione</p> <p>Rispetto del termine finale del procedimento.</p> <p>Pubblicazione periodica di dati sulle autorizzazioni nella sottosezione della Amministrazione Trasparente</p> <p>Indicazione del Responsabile procedimento nell'atto</p> <p>Attestazione negli atti dell'istanza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento</p> <p>Monitoraggio tempi rilascio Responsabile di Area</p> <p>Attestazione negli atti dell'istanza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento</p>

		dell'autorizzazione		<p>Distinzione tra responsa procedimento (istrutto responsabile dell'atto (Re Area) ove possibile.</p> <p>Predisposizione e pubblico modulistica per la presentaz domande di autorizzazi contenga tutte le in necessarie al controllo</p>
<p>ALTRE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (es Cimiteriali, manifestazioni sportive, culturali, turistiche)</p>	<p>1. Ricevimento istanza</p> <p>2. Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti</p> <p>3. Istruttoria</p> <p>4. Eventuali richieste di integrazione documentale</p> <p>5. Assenso/diniego motivato</p>	<p>Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti</p> <p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</p> <p>Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi</p> <p>Discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi</p> <p>Mancato rispetto dei tempi di rilascio</p> <p>Situazioni di conflitto di interesse</p> <p>Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione</p>	<p></p> <p>Probabilità media Impatto medio</p>	<p>Garantire il disbrigo delle pr rispetto dell'ordine cron presentazione</p> <p>Rispetto del termine t procedimento.</p> <p>Pubblicazione periodica di autorizzazioni ne sottosezione della Amministrazione Trasparent</p> <p>Indicazione del Respons procedimento nell'atto</p> <p>Distinzione tra responsa procedimento (istrutto responsabile dell'atto (Re Area) ove possibile.</p> <p>Monitoraggio tempi rilasci Responsabile di Area</p> <p>Attestazione negli atti dell'i di cause di incompatibilità, o interesse del RUP e dei dipe prendono parte al procedime</p> <p>Predisposizione e pubblico modulistica per la presentaz domande di autorizzazi contenga tutte le in necessarie al controllo</p>
<p>ATTIVITA' SVOLTE SULLA BASE DI</p>	<p>1. Ricevimento segnalazione</p> <p>2. Controlli</p> <p>3. Eventuale richiesta documentazione integrativa</p>	<p>Mancato svolgimento controlli sulla documentazione presentata</p> <p>Mancata adozione provvedimento motivato di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi o mancato rispetto dei 60</p>		<p>Formalizzazione dei criteri st la creazione del campione o da controllare (controllo f tutte le Scia; controllo a almeno il 10% su autocertificato)</p> <p>Predisposizione e formalizz un atto in cui si attestano g controlli effettuati</p>

AUTOCERTIFICAZIONI (SCIA)	4 Eventuale provvedimento interdittivo	giorni Mancato esercizio poteri di "autotutela" in caso decorsi termini di 60 giorni in presenza requisiti art. 21 nonies legge 241/90	 Probabilità media Impatto medio	Definizione di informazioni accessibili sui requisiti, pres modalità di avvio della pubblicare sulla home pag istituzionale dell'ente Predisposizione e pubblic modulistica per la pres dell'autocertificazione che tutte le informazioni nec controllo di legittimità da p uffici
----------------------------------	--	---	---	---

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO : EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (lettera c, comma 16 art. 1 della legge 190/2012)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SETTORI COMPETENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO SERVIZI SOCIALI

Processo	Macro/Fasi del Processo	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO Valutazioni probabilità e impatto	INTERVENTI DI TRATTAMENTO RISCHIO 2021
<p>CONTRIBUTI A PERSONE FAMIGLIE DI NATURA SOCIALE (contributi economici una tantum, integrazione rette, agevolazioni, contributi testati scolastici ecc..)</p>	<p>1. Determinazione dei criteri</p> <p>2. pubblicazione eventuale avviso</p> <p>3. ricezione istanza</p> <p>4. Verifica dei requisiti</p> <p>5. Elaborazione delle istanze</p> <p>6. Riconoscimento dei contributi</p> <p>7- Pubblicazioni sul sito</p>	<p>Mancata predeterminazione dei criteri</p> <p>Mancata pubblicazione avviso informativo</p> <p>Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze</p> <p>mancato controllo autodichiarazioni</p> <p>Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni.</p> <p>Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire</p> <p>Individuazione discrezionale dei beneficiari;</p> <p>situazioni di conflitto di interesse</p>	<p></p> <p>Probabilità media Impatto medio</p>	<p>Motivazione analitica assegnazione contributo. R art. 12 legge 241/00, leggi regionali che disciplinano il c e regolamenti interni</p> <p>Controlli, anche a campo autodichiarazioni necessarie ottenere il contributo</p> <p>Adeguate pubblicazione relativa alle informazioni contributi che si intendono la documentazione relativi modulistica completa</p> <p>Acquisizione relazione sociale qualora necessaria</p> <p>Indicazione il Responsabile Procedimento nell'atto</p> <p>Attestazione negli atti dell'i di cause di incompatibilità, e interesse del RUP e dei dipre prendono parte al procedimento</p> <p>Pubblicazione sito amministrativo trasparente ai sensi art. 26 267/00</p>
	<p>1. Determinazione dei criteri</p>	<p>Mancata predeterminazione dei criteri</p>		<p>Motivazione analitica assegnazione contributo. R art. 12 legge 241/00, leggi r</p>

<p>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI SPORTIVE E SOCIALI</p>	<p>2. pubblicazione eventuale avviso</p> <p>3. ricezione istanza</p> <p>4. Verifica dei requisiti</p> <p>5. Elaborazione delle istanze</p> <p>6. Riconoscimento dei contributi</p> <p>7. controllo rendicontazione</p> <p>8. Pubblicazione</p>	<p>Mancata pubblicazione avviso informativo</p> <p>Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni.</p> <p>Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire</p> <p>9.mancato verifica della presentazione rendiconti attività svolta</p>	<p></p> <p>Probabilità media Impatto medio</p>	<p>regionali che disciplinano il c Evidenziare le finalità del co relazione ad attività riv comunità locale svolt associazioni</p> <p>Predefinire i criteri per l'ass dei contributi</p> <p>Indicazione il Responsa Procedimento nell'atto</p> <p>Attestazione negli atti dell'i di cause di incompatibilità, c interesse del RUP e dei dipe prendono parte al procedime</p> <p>Definire modalità per contro a campione, requisiti per a contributo</p> <p>Pubblicazione sito ammi trasparente ai sensi art. 26 267/00</p>
<p>Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali Contributi previsti dalle normative collegate emergenza sanitaria COVID 19 (es Buoni Spesa)</p>	<p>1 Pubblicazione informativa</p> <p>2. Presentazione istanza</p> <p>3. Istruttoria</p> <p>4. Riconoscimento indennizzo</p>	<p>Mancata pubblicazione/pubblicazione non adeguata avviso in merito ai benefici</p> <p>mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze</p> <p>Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni</p> <p>Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire</p> <p>Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze</p>	<p></p> <p>Probabilità media Impatto medio</p>	<p>Ampia informazione ai citt possibilità di presentare periodica</p> <p>Indicazione il Responsa Procedimento nell'atto</p> <p>Motivare, negli atti di cono criteri di ammissione, assegr erogazione</p> <p>Definizione della documen della modulistica che gar controllo sulla legittimi dichiarazioni rese</p> <p>Acquisizione delle dichiarazi alla inesistenza di c incompatibilità, conflitto di od obbligo di astensione e i degli estremi dei documenti</p>

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (lettera b, comma 16 art. 1 della legge 190/2012)

UNITA' ORGANIZZATIVA: TRASVERSALE

Nelle seguenti schede viene fatto riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che introduce un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'articolo 36 del Codice dei contratti. La disposizione in commento prevede che **fino al 31 dicembre 2021** ci sia una disciplina in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti c.d. sottosoglia di cui all'articolo 36, comma 2, (contratti sottosoglia/fasce di importo) e 157, comma 2, (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell'esecuzione) del Codice dei contratti. La deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applica ai procedimenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021. In merito al problema interpretativo sull'obbligo o meno di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto in commento, secondo l'Anci la lettera della disposizione nonché la ratio della stessa, sembra far propendere per l'obbligo, tuttavia si ritiene che – con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento – è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie (vedi parere ANAC del 4 agosto 2020)

Processo	Macro/Fasi del Processo	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	INTERVENTI DI TRATTAMENTO RISCHIO 2021
AFFIDAMENTO DIRETTO ("PURO") AFFIDAMENTO	1 Programmazione: Piano Triennale Lavori Pubblici ed elenco annuale – Piano biennale fabbisogno beni e servizi- Progettazione LLPP	Mancato inserimento documentazione di programmazione qual' ora necessario Nomina RUP in assenza di	 Probabilità bassa Impatto basso Obbligo per lavori importo superiori	Formazione - Partecipazioni formazione in materia con organizzati da Villa Umbra e modalità Applicazione Dlgs 50/2016

<p>DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE PREVENTIVI E CONSULTAZIONE OPERATORI</p> <p>Affidamento di forniture, servizi, lavori per importi inferiori ai 40.000 euro – lettera a) comma 2, art. 36 d.lgs 50/2016</p> <p>affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi lettera b) comma 2, art. 36 d.lgs 50/2016</p> <p>Affidamento di forniture, servizi inferiori ai 75.000 e lavori fino ai 150.000 fino al 31.12.2021 ai sensi art. 1, comma1 DL. 77/2016 convertito in legge 120/2020</p>	<p>2 Definizione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e scelta della procedura di affidamento</p> <p>3 Indagine di mercato per acquisire informazioni per individuare le soluzioni presenti sul mercato (preventivi)</p> <p>3 Procedura di affidamento</p> <p>4 affidamento</p>	<p>requisiti</p> <p>Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico</p> <p>Nomina di soggetto compiacente come Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione Non corretta quantificazione dei fabbisogni di beni e servizi specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o ripetizione dell'affidamento nel tempo per non superare le soglie -rischio artificioso frazionamento</p> <p>Non corretta gestione dell'opzione di rinnovo – da computare nel valore a base dell'affidamento</p> <p>Imparzialità nello svolgimento dell'indagine di mercato (attività eventuale nell'affidamento diretto puro)</p> <p>Mancato ricorso convenzione Consip o al MEPA per affidamenti superiori €. 5.000</p> <p>Situazioni di conflitto interesse RUP con gli operatori economici ai sensi art. 42 d.lgs 50/2016</p> <p>Mancata rotazione in caso di operatore economico uscente</p>	<p>100.000, beni e servizi superiori 40.000</p> <p>Adozione Piani allegati al Dup</p> <p> Probabilità alta Impatto alto</p> <p> Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia (2016-2019</p> <p> Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia (2016-2019</p> <p> Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia</p>	<p>Guida ANAC N.4</p> <p>Rilevazioni interne sui fabbisogni di servizi e forniture predisposizione dei documenti di programmazione di lavori e servizi.</p> <p>Applicazione normative in caso di conflitto di interesse</p> <p>Dettagliare la motivazione che determina di affidamento in merito alle ragioni tecniche ed economiche che giustificano l'affidamento sotto la soglia</p> <p>Dare atto nella determinata modalità di stima dell'appalto</p> <p>Computare nel valore dell'affidamento l'eventuale rinnovo</p> <p>Rispetto linee guida nr. 4 Anac di indagine di mercato</p> <p>In caso mancato ricorso Consip dare atto nella determinata modalità di stima del valore giuridici e di fatto che escludono le procedure (es affidamento inferiori a 5.000)</p> <p>Attestazione nella quale si attesti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e di comunicazione di situazione di conflitto di interesse- rinvio misure di prevenzione -conflitto di interesse e verifica requisiti partecipazione (Rispetto linee guida Anac N.4 n. 4 - di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 33)</p> <p>Attuazione del principio di trasparenza rispetto al precedente affidamento. Motivazione analitica in caso di</p>
--	---	--	--	---

	<p>5 Verifica requisiti di partecipazione e tecnico professionali se richiesti</p> <p>6 Stipula contratto (scrittura privata, o scambio corrispondenza)</p>	<p>Mancata verifica requisiti di partecipazione</p> <p>Ritardo stipula contratto</p>	<p>(2016-2019</p> <p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia (2016-2019</p> <p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia (2016-2019</p>	<p>affidamento diretto ad uscente in considerazione particolare struttura del mercato della riscontrata effettiva alternative, tenuto altresì grado di soddisfazione alla conclusione del precedente contrattuale (esecuzione d’arte e qualità della prestazione rispetto dei tempi e dei costi della competitività del prezzo rispetto alla media dei prezzi nel settore di mercato di riferimento</p> <p>Richiesta autocertificazione requisiti generali art. 80 richiesta autocertificazioni speciali se previsti controlli sui requisiti ai 445/2001 controllo casellario ANAC controllo DURC</p> <p>stipula tempestiva contratto non si ricorra allo scambio corrispondenza commerciale</p>
<p>PROCEDURE NEGOZiate</p> <p>per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro fino alle soglie comunitarie lettera c), c-bis) d)</p> <p>affidamento servizi pari o superiori a 75.000 euro e lavori pari o superiori a 75.000 fino alle soglie comunitarie</p>	<p>1 Programmazione: Piano Triennale Lavori Pubblici ed elenco annuale – Piano biennale fabbisogno beni e servizi -progettazione LLPP</p>	<p>Mancato inserimento documentazione di programmazione</p> <p>Nomina RUP in assenza di requisiti</p> <p>Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico</p> <p>Nomina di soggetto compiacente come Coordinatore in materia di</p>	<p></p> <p>Probabilità bassa Impatto basso</p> <p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia (2016-2019)</p>	<p>Formazione - Partecipazione formazione in materia con organizzati da Villa Umbra e modalità</p> <p>Applicazione Dlgs 50/2016 Guida ANAC N.4</p> <p>Dettagliare la motivazione determina di affidamento alle ragioni tecniche ed economiche dell'affidamento</p> <p>Applicazione disciplina in materia conflitto di interesse</p>

	<p>2 Definizione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e scelta della procedura di affidamento e dei criteri di aggiudicazione</p> <p>3 indagine di mercato o consultazione elenchi operatori per individuare operatori economici - predisposizione bando -lettera di invito</p> <p>4 Nomina commissione aggiudicatrice in caso procedura con offerta economicamente vantaggiosa</p>	<p>sicurezza e di salute durante la progettazione</p> <p>Non corretta quantificazione dei fabbisogni di beni e servizi specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo per non superare le soglie</p> <p>Rischio di frazionamento Non corretta gestione dell'opzione di rinnovo – da computare nel valore a base dell'affidamento</p> <p>Utilizzo non corretto del criterio prezzo più basso</p> <p>Mancata imparzialità nello svolgimento dell'indagine di mercato- mancata rotazione inviti</p> <p>Mancata/limitata pubblicità all'avviso pubblico/bando</p> <p>Bando-lettera invito "sartoriale" per favorire determinati operatori economici</p> <p>L'avviso non contiene gli elementi necessari per garantire una partecipazione informata degli operatori economici</p> <p>Mancata revisione dell'elenco con cancellazione operatori che abbiano perduto i requisiti di iscrizione</p> <p>Situazione di conflitto di interesse commissari o assenza requisiti di competenza/esperienza</p>	<p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 "La corruzione in Italia 2016-2019)</p> <p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 "La corruzione in Italia 2016-2019)</p> <p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto</p>	<p>Dare atto nella determinazione modalità di stima dell'appalto</p> <p>Computare nel valore dell'affidamento l'eventuale rinnovo</p> <p>EsPLICITARE nella determinazione a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fine che si intende con il contratto; 2. L'oggetto del contratto; 3. La forma contrattuale; 4. Contenuto essenziale del contratto; 5. Modalità di scelta del contratto. <p>Applicazione normativa tenendo conto delle deroghe previste legge</p> <p>Rispetto linee guida nr. 4 merito indagine di consultazione elenchi e rotazione inviti</p> <p>Utilizzo schemi bando-lettera di invito standard</p> <p>Controllo attestazione conflitto di interessi e condizioni ostative art. 35/165/01</p> <p>Nomina membri della commissione di base a principio della commissione di trasparenza. Pubblicazione curriculum sul sito Amministrazione trasparente. Applicare il principio di rotazione nella scelta commissari</p>
--	---	--	---	--

		<p>Mancata previsioni di penali</p> <p>Mancato inserimento clausole protocollo di legalità</p>	<p>(si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia 2016-2019)</p> <p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia 2016-2019)</p>	<p>Forma pubblica amministrativa contratti di maggior valore</p> <p>Inserimento riferimenti a pr legalità e codice di comp dipendenti pubblici</p>
GARA APERTA O RISTRETTA	Si rinvia alle schede previste per le negoziate – si tenga inoltre conto di quanto evidenziato in merito agli affidamenti			
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>1. Consegna dei lavori/servizi</p> <p>2. Nomina direttori lavori, responsabile della sicurezza, collaudatore</p> <p>4 Controlli e verifiche corretta esecuzione dei lavori</p> <p>4 Subappalto</p>	<p>Ritardo immotivato nella consegna dei lavori</p> <p>Nomine soggetti compiacenti</p> <p>Mancate verifiche del RUP Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori e omissione di verifiche e controlli sulla sicurezza, ivi compresa la concessione con soggetto gestore</p> <p>Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto</p>	<p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia 2016-2019)</p> <p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia 2016-2019)</p>	<p>Rispetto prescrizioni legge 12</p> <p>Applicazione normativa in conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio secondo l'esecuzione contrattuale verifica della tenuta dei contabili (Responsabile procedimento) e apposita campione</p> <p>Programmare controlli sui fine di rilevare presenza di non autorizzati Controlli sui mezzi utilizzati d</p> <p>Applicazione Codice Contra Antimafia e Protocollo di Controllo del Responsabile procedimento e del Direttore su procedure Attenta os subappalti e noli a caldo Programmare controlli sui fine di rilevare presenza di non autorizzati Controlli sui mezzi utilizzati d</p>

	<p>5 Varianti</p> <p>6 Proroghe</p> <p>7 Pagamenti stati di avanzamento</p> <p>8 Gestione cauzioni</p> <p>9 Contenziosi</p>	<p>Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali</p> <p>Utilizzo istituto proroga in modo difforme dalla legge</p> <p>Pagamento stati di avanzamento in assenza di presupposti contrattuali o di somme non dovute</p> <p>Mancato monitoraggio RUP sulle cauzioni – mancato reintegro cauzioni</p> <p>Modalità non conformi alla normativa per gestione contenzioni comprese le riserve</p>	<p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda Relazione Anac 17 ottobre 2019 “La corruzione in Italia 2016-2019</p>	<p>Puntuale m sull'ammissibilità delle va varianti Monitoraggio ass obbligo di pubblicaz trasmissione varianti all'A dovute Puntuali motivazioni sulle contrattuali anche inerenti l dell'emergenza COVID-19</p> <p>Verifiche Rup</p> <p>Coinvolgimento Servizio associato</p>
--	---	--	--	--

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (aggiornamento PNA 2015)

UNITA' ORGANIZZATIVA: SETTORI COMPETENTI - UFFICIO RAGIONERIA -UFFICIO PATRIMONIO

Processo	Macro/Fasi del Processo	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO Valutazioni probabilità e impatto	INTERVENTI DI TRATTAMENTO RISCHIO 2021
LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE	<p>1. Verifica esecuzione prestazione</p> <p>2. Verifica impegno di spesa</p> <p>3. Quantificazione importo spettante</p> <p>4. Verifica requisiti beneficiario</p> <p>5. Predisposizione atto</p> <p>6. Trasmissione atto a ragioneria</p>	<p>Assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione</p> <p>Mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie</p> <p>Mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare</p> <p>Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute</p> <p>Mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)</p>	 Probabilità media Impatto medio	<p>Verifica della regolarità DURC e indicazione nell'estremi del documento puntuale</p> <p>Definire verifiche periodiche rispetto del cronoprogramma allegato all'incarico per fine di verificare applicazione</p> <p>Attestazione dell'avvenuta della regolare prestazione con riferimento all'atto che lo attesta</p> <p>Verifiche in materia di tracciamento</p> <p>Verifiche adempimenti tributari con particolare riferimento (incarichi), 26 e 27 (contributi a vantaggio economici) d,lgs 33,</p>
CONCESSIONE USO AREE O IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA	<p>1. Definizione criteri</p> <p>2. Avvisi pubblico in merito volontà amministrazione concedere uso immobili</p>	<p>Mancata predefinizione dei criteri per la concessione</p> <p>Discrezionalità nel rinnovo se previsto il ricorso all'avviso pubblico</p> <p>Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti</p> <p>Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei criteri a vantaggio</p>	 Probabilità alta Impatto alto	<p>Regolamento per concessione o immobili di proprietà pubblica</p> <p>Adeguate pubblicità avviso</p> <p>Definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle norme in vigore al momento del valore del bene con particolare indicazione dei criteri di riferimento puntuale</p> <p>Previsione di clausole di garanzia penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute</p>

	4. conclusione procedimento e concessione immobili	dell'amministrazione pubblica o Mancata o incompleta definizione di clausole risolutive o penali Situazioni di conflitto di interesse Discrezionalità nella verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi		concessione puntuale Indicazione del Responsabile Procedimento Fissazione dei requisiti soggettivi per il rilascio concessione periodica Attestazione assenza situazione conflitto di interesse
RISCOSSIONE DIRETTA DI ENTRATE PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	1. Definizione modalità di riscossione 2. Verifica periodica 3. Eventuali solleciti 4. Incassi introiti in tesoreria	Assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale Mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi Riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi Mancato versamento nelle casse comunali Mancata riscossione Omissione dei controlli	 Probabilità media Impatto medio	Verifica delle esenzioni periodica Validazione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, della stima delle entrate con effettuata dal responsabile procedimento periodica Attestazione assenza situazione conflitto di interesse Indicazione del Responsabile Procedimento Indagini a campione sulle richieste dai richiedenti dei servizi
RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE	1. Definizione modalità di riscossione 2. Verifica periodica 3. Eventuali solleciti	Mancata riscossione del canone Mancata attivazione di procedure finalizzate alla riscossione Riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi Omissione dei controlli 1. 4 Calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	 Probabilità media Impatto medio	Pubblicazione dei dati come "Amministrazione Trasparenza" sottosezione: "beni immobili gestione del patrimonio" Verifica dell'adeguamento dei canoni Verifica dell'effettiva riscossione canoni Verifica degli incassi periodici Verifica assenza di conflitti di interesse periodica
EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	1. Accertamento del debito dell'ente 2. Verifica atto di liquidazione da parte dell'ufficio competente 3. Verifica disponibilità finanziaria 4. Emissione mandato di pagamento	Pagamenti di somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico Mancata verifica di Equitalia	 Probabilità bassa Impatto basso	Verifica del rispetto cronologico; Rispetto del divieto di aggravi procedimento periodica Garantire la pubblicità nell'apposita sezione Amministrazione

	<p>pagamento</p> <p>5. Controlli a campione successivi</p>	<p>Pagamento dei crediti pignorati</p>		<p>Trasparente, nonché nella home page, dei tempi di pagamento tutte le fatture dall'amministrazione periodici</p>
FORNITURE ECONOMICHE	<p>1. regolamentazione</p> <p>2. gestione dell'economato</p> <p>3. produzione registro economale</p> <p>4. controlli periodici sull'andamento della gestione</p>	<p>Abuso della formula del pagamento tramite economato</p> <p>Discrezionalità nella scelta del fornitore</p> <p>Pagamenti di somme non dovute</p> <p>Omissione dei controlli</p>	 <p>Probabilità bassa Impatto basso</p>	<p>Adeguamento del regolamento gestione della cassa economica preveda stringenti norme sull'attività e che circonda fattispecie per l'utilizzo dell'economale</p>
RISCOSSIONE TRIBUTARIA	<p>1. Regolamentazione sulle modalità di riscossione</p> <p>2. Pubblicizzazione agli utenti</p> <p>3. Gestione riscossione</p> <p>4. Accertamenti tributari</p> <p>5. Comunicazione accertamenti</p> <p>6. Controlli sugli accertamenti</p> <p>7. Riscossione importi da accertamenti</p> <p>8. Gestione del contenzioso</p>	<p>Mancato accertamento</p> <p>Riconoscimento indebito di sgravio</p> <p>Attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni</p> <p>Mancato versamento nelle casse comunali</p> <p>Riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi</p> <p>Mancata riscossione</p> <p>Omissione dei controlli</p>	 <p>Probabilità media Impatto medio</p>	<p>Verifica delle esenzioni periodicamente</p> <p>Verifica degli incassi con trimestrale</p> <p>Codifica delle procedure del contenzioso</p> <p>Indicazione del Responsabile Procedimento</p> <p>Attestazione assenza di interessi</p>
AGGIORNAMENTO INVENTARIO	<p>1. Regolamentazione</p> <p>2. Costante aggiornamento</p> <p>3. Verifica inventario</p>	<p>Mancata verifica della congruità dei dati forniti dagli uffici</p> <p>Mancata rilevazione incongruenze e commistioni di informazioni</p>	 <p>Probabilità bassa Impatto basso</p>	<p>Verifica puntuale di tutti acquisizione prodotti dai dipendenti responsabili</p>
APPOSIZIONE VISTO SUGLI ATTI DI IMPEGNO DI SPESA	<p>1. Esame dell'atto in oggetto</p> <p>2. Verifica della fattispecie concreta</p> <p>3. Verifica della capienza finanziaria nei capitoli sui cui è fatto l'impegno</p> <p>4. Apposizione visto</p>	<p>Ingiustificato mancato rispetto dell'ordine cronologico e del termine ultimo di evasione degli atti</p> <p>Non rispetto del divieto di aggravio del procedimento.</p>	 <p>Probabilità bassa Impatto basso</p>	<p>Verifica rispetto ordine cronologico fatti salvo gli atti prioritari</p> <p>Rispetto del divieto di aggravio procedimento</p> <p>Eventuali richieste di priorità devono essere comunicate tramite mail e motivate</p>

ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	1. regolamentazione modalità e criteri per accertamento 2. attività di coordinamento tra ufficio ragioneria e altri uffici 3. predisposizione documento di accertamento 4. formalizzazione accertamento 5. controlli successivi periodici	mancato o non corretto accertamento residui	 Probabilità bassa Impatto basso	Predisposizione e cons Responsabile Area Finanzia prospetto con indicazi trattamento di tutti i r competenza periodica esaustiva m tecnica/giuridica/economica residui cancellati
--	---	---	---	--

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI (aggiornamento PNA 2015)

UNITA' ORGANIZZATIVA: UFFICIO URBANISTICA-SETTORI COMPETENTI

Processo	Macro/Fasi del Processo	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO Valutazioni probabilità e	INTERVENTI DI TRATTAMEN RISCHIO 2021
ATTIVITA' SANZIONATORIA (multe, ammende, sanzioni,)	1. Regolamentazione attività 2. Accertamento violazione 3 Adozione provvedimento 3. Controlli successivi sull'attività svolta	Discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni Discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione	 Probabilità alta Impatto alto	Attestazione del rispetto de di legge in ordine all'applicaz sanzioni Garantire la gestione delle p rispetto dell'ordine cron eventuale motivazione dell' dell'ordine cronologico Attestazione delle motiva abbiamo determinato la re cancellazione Indicare il Responsab Procedimento Attuazione rotazione dei assegnati alle attività di periodica (se compatibile co organizzativa ente) Garantire la gestione delle p

	4. Gestione del contenzioso			rispetto dell'ordine cronologico eventuale motivazione dell'ordine cronologico
RICORSI VERBALI CODICE DELLA STRADA	1. Acquisizione ricorso 2. gestione procedimento 3. predisposizione documenti per la gestione del contenzioso 4. eventuale gestione del ricorso in via giurisdizionale 5. controlli successivi	Disparità di trattamento Mancato reperimento di documentazione a corredo del provvedimento Inadempimento degli oneri procedurali	 Probabilità media Impatto medio	Implementazione di software gestione dedicato Indicare il Responsabile del Procedimento Attestazione del rispetto della legge in ordine all'applicazione delle sanzioni
CONTROLLI SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO	1. Ricezione esposti e segnalazione 2. Effettuazioni controlli 3. Rendicontazione attività svolta 3. Controlli successivi sull'attività svolta 4. Gestione del contenzioso	Mancata attivazione dell'attività ispettiva Assenza di imparzialità Mancata comunicazione degli esiti Mancata attivazione delle misure conseguenti Mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi	 Probabilità alta Impatto alto	1 verifica percentuale realizzata su segnalazioni ricevute/controlli effettuati periodica 2 Indicare il Responsabile del Procedimento puntuale 3 immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli ispettori preposti, anche in caso di esiti "negativo" 4 pianificazione dell'attività ispettiva e definizione criteri di selezione dei controlli
CONTROLLI COMMERCIALI	1. Regolamentazione attività 2. Rendicontazione attività svolta 3. Controlli successivi sull'attività svolta 4. Gestione del contenzioso	Mancata attivazione dell'attività ispettiva Assenza di imparzialità Mancata comunicazione degli esiti Mancata attivazione delle misure conseguenti Mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi	 Probabilità media Impatto medio	Verifica percentuale realizzata su segnalazioni ricevute/controlli effettuati Indicare il Responsabile del Procedimento Immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli ispettori preposti, anche in caso di esiti "negativo" Pianificazione dell'attività ispettiva e definizione criteri di selezione dei controlli

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO (parte speciale VI -governo del territorio del PNA 2016)

UNITA' ORGANIZZATIIVA: SETTORE URBANISTICO -EDILIZIA

Con l'espressione "governo del territorio", nel presente PNA, si fa riferimento ai processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell'urbanistica e dell'edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sull'attribuzione alle regioni della potestà legislativa concorrente in materia

Il governo del territorio rappresenta da sempre, e viene percepito dai cittadini, come un'area ad elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali.

Le principali cause di corruzione in questa materia sono determinate da:

a) estrema complessità ed ampiezza della materia, che si riflette nella disorganicità, scarsa chiarezza e stratificazione della normativa di riferimento e perdurante vigenza di una frammentaria legislazione precostituzionale ancorata alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tale complessità si ripercuote negativamente: sull'individuazione e delimitazione delle competenze spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte e dei contenuti – con possibili duplicazioni – dei rispettivi, diversi, atti pianificatori; sui tempi di adozione delle decisioni; sulle risorse pubbliche; sulla fiducia dei cittadini, dei professionisti e degli imprenditori nell'utilità, nell'efficienza e nell'efficacia del ruolo svolto dai pubblici poteri;

b) varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare, che comportano che gli atti che maggiormente caratterizzano il governo del territorio – i piani generali dei diversi livelli territoriali – presentino un elevato grado di discrezionalità;

c) difficoltà nell'applicazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione nelle decisioni, le più rilevanti delle quali di sicura valenza politica;

d) difficile applicazione del principio di concorrenza fra i soggetti privati interessati, condizionata dall'assetto della proprietà delle aree sulle quali incidono le scelte di destinazione territoriale e urbanistica;

e) esistenza, alla base delle scelte di pianificazione, di asimmetrie informative tra soggetti pubblici e privati, accompagnate dalla difficoltà nella predeterminazione dei criteri di scelta;

f) ampiezza delle rendite immobiliari in gioco.

Processo	Macro/Fasi del Processo	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO Valutazioni probabilità e impatto	INTERVENTI DI TRATTAMENTO RISCHIO 2021
PROCESSI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE (PSC -POC) E VARIANTI	<p>1.Redazione del piano</p> <p>2. Adozione del Piano</p> <p>3. Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni</p>	<p>Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate.</p> <p>Scelte finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori</p> <p>Conflitto di interessi consiglieri comunali</p> <p>asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte</p>	<p></p> <p>Probabilità alta Impatto alto (si veda parte speciale VI -governo del territorio del PNA 2016)</p> <p>Procedure di redazione previste dalla legge Regione Umbria 1/2015 Redazione documento programmatico Pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente Convocazione conferenza istituzionale</p> <p></p> <p>Probabilità bassa Impatto basso</p> <p></p>	<p>Redazione documento programmatico</p> <p>Pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente</p> <p>Convocazione conferenza istituzionale</p> <p>Motivare la scelta di affidare l'opera di progettazione a professionisti</p> <p>verifica dell'assenza di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i incaricati</p> <p>ampia diffusione di tali documenti indirizzato tra la popolazione prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano</p> <p>applicazione normative predefinite TUEL in materia di conflitti di interesse da parte organi di governo</p> <p>Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle fondamentali contenute nel piano adottato, anche l'elaborazione di documenti dei loro contenuti in linguaggio tecnico e la predisposizione di strumenti informativi per i cittadini</p> <p>attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di c</p>

	<p>4 approvazione del piano</p>	<p>Piano adottato modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.</p>	<p>Probabilità alta Impatto alto</p>  <p>Probabilità alta Impatto alto</p>	<p>33/2013 da parte del responsabile del procedimento previsione della esplicita attesa che l'approvazione avvenga dopo la pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati, con l'allegare al provvedimento di approvazione</p> <p>predeterminazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno applicati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni</p> <p>motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con riferimento agli impatti sull'ambiente, paesaggistico e culturale;</p> <p>monitoraggio sugli esiti della istruttoria delle osservazioni, verificare quali e quante proposte presentate siano state accolte e con quali motivazioni.</p>
<p>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA</p>	<p>1. Presentazione istanza -redazione piano</p> <p>2. Istruttoria</p> <p>3. Adozione del Piano</p> <p>3. Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni</p> <p>4 approvazione del piano</p>	<p>Per i piani attuativi si pongono i rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni e approvazione dei piani urbanistici generali cui si rinvia anche in merito alle possibili misure di prevenzione, sottolineando anzi che nel caso dei piani esecutivi il livello di rischio deve essere considerato più elevato, a causa della più diretta vicinanza delle determinazioni di piano rispetto agli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati</p> <p>mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p>	<p> Probabilità alta Impatto alto</p> <p> Probabilità alta Impatto alto</p>	<p>Per i piani attuativi si pongono i rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni e approvazione dei piani urbanistici generali cui si rinvia anche in merito alle possibili misure di prevenzione</p> <p>incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e con i rappresentanti politici comunali diretti a definire gli obiettivi e la relazione alle proposte dell'attore</p> <p>richiesta della presentazione del programma economico relativo sia alle trasformazioni che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di valutare non soltanto la fattibilità</p>

				programma di interventi, m l'adeguatezza degli oneri posti in capo agli operatori per
CONVENZIONE URBANISTICA	Calcolo oneri	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporti	 Probabilità alta Impatto alto	Attestazione del responsabile comunale competente, da allegare alla convenzione, del aggiornamento delle parametriche degli oneri e della determinazione degli stessi, attuata sulla base dei valori in data di stipula della convenzione
	Individuazione delle opere di urbanizzazione	l'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta		pubblicazione delle tabelle a regione e del comune, ove prevista per legge
	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); nell'individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; nell'acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	 Probabilità alta Impatto a	Previsione di una specifica m in merito alla necessità di far direttamente al privato costo opere di urbanizzazione secondarie Calcolo del valore delle scomputare utilizzando i regionali o dell'ente, anche conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a di appalto per la realizzazione analoghe; → Richiesta per tutte le opere ammesso lo scomputo del p fattibilità tecnica ed economica opere di urbanizzazione, dall'art. 1, co. 2, lett. e) 50/2016, da porre a base d l'affidamento delle stesse, e che la relativa istruttoria
	Monetizzazione delle aree a standard	Discrezionalità tecnica degli uffici competenti che può comportare minori entrate per le finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio	 Probabilità alta Impatto alto	Previsione di garanzie caratteristiche analoghe richieste in caso di appalto pubbliche, ferma restando la di adeguare tali garanzie, anche conto dei costi indicizzati, in r tempi di realizzazione degli interventi Individuazione di un re dell'acquisizione delle aree, c corretta quantificazione e indi delle aree, contestualmente a

				<p>della convenzione, e che ritenuto indispensabile, un caratterizzazione nella prev specifiche garanzie in ordine a oneri di bonifica;</p> <p>Monitoraggio da dell'amministrazione comu tempi e gli adempimenti con acquisizione gratuita delle aree</p> <p>Adozione di criteri genera individuazione dei casi speci procedere alle monetizzazioni definizione dei valori da attr aree, da aggiornare annualmen</p> <p>Previsione del pagamen monetizzazioni contestuale a della convenzione, al fine di mancato o ritardato introito, di rateizzazione, richiesta in co di idonee garanzie</p>
<p>TITOLI ABILITATIVI Permessi di costruire Scia Cila</p>	<p>Presentazione istanza Istruttoria</p> <p>Richiesta di integrazioni documentali</p> <p>Rilascio (PDC) Effettuazione controlli su SCIA</p> <p>Calcolo oneri concessori</p>	<p>Assegnazione istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> <p>Situazioni di conflitto di interesse</p> <p>Richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebita</p> <p>Mancato rispetto termini conclusione del procedimento (PDC)/ effettuazione controlli su autodichiarazioni (SCIA) – mancata adozione provvedimenti sfavorevoli.</p> <p>Errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione</p>	<p> Probabilità alta Impatto alto</p> <p> Probabilità alta Impatto alto</p>	<p>Formazione specifica in materi</p> <p>Formazione specifica sul comportamento con riferimento alla dichiarazione situazione di potenziale co interessi,</p> <p>Fissazione di una quota ragione controlli da effettuare e nella di criteri oggettivi per la indi del campione.</p> <p>Rispetto ai casi di non c formale dell'istruttoria, pur in di dette misure organiz immaginabile lo svolgimento monitoraggio delle cause del una verifica di quelle pratic astratto, non presentano complessità</p> <p>Chiarezza dei meccanismi di contributo, della rateizzazione sanzione e l'adozione di telematiche che favorisc gestione automatizzata del pro</p>

	Verifiche controlli	delle sanzioni per il ritardo. rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo		Puntuale regolamentazione delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica
ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI	Realizzazione	Rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici	 Probabilità alta Impatto alto	Costituzione apposita struttura che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione.
	Collaudo	Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. (danno sia per l'ente, che sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi.		Vigilanza relativa all'accertamento della qualificazione delle imprese qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato cittadino. Verifica del permesso di costruire,
	Cessione	mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere		Verifica, del cronoprogramma di stato di avanzamento dei lavori per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione.
				Nomina del collaudatore efficace e comune, con oneri a carico dell'operatore, dovendo essere assicurata la responsabilità del soggetto incaricato.
				Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'abilitativo per le parti d'interesse ancora attive

4. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Oltre le misure specifiche previste nelle pagine precedenti in relazione agli specifici processi e tipologie di rischio, nelle pagine successive sono indicate le **MISURE GENERALI**, che si caratterizzano

per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo **trasversale** sull'intera amministrazione.

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi "generalì" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente; "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

4.1 MISURE SULL'IMPARZIALITA' SOGGETTIVA DEI FUNZIONARI PUBBLICI

4.1.1 misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica

Si tratta di misure che costituiscono tutele di tipo **PREVENTIVO** e non sanzionatorio, volte a impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti. In materia coesistono diverse norme che determinano conseguenze nel caso di procedimento penale come di seguito evidenziato:

Riferimento normativo	Tipologia di reati	Conseguenze in caso di rinvio a giudizio	Conseguenze in caso sentenza non definitiva	Co de
Legge n. 97/2001 Norme sul rapporto procedimento penale e procedimento disciplinare	Artt 314 primo comma, 317,318,319, 319-ter,319quater, 320	Trasferimento del dipendente ad ufficio diverso da quello in cui prestava servizio. Si tratta di un trasferimento d'ufficio obbligatorio . L'amministrazione in base alla propria organizzazione può decidere tra il trasferimento di sede o l'attribuzione di un incarico differente in caso di impossibilità di trasferimento il dipendente è posto in aspettativa (la misura del trasferimento è una misura a protezione dell'immagine dell'imparzialità dell'amministrazione)	Sospensione dei dipendenti dal servizio.	In no l'e la (a ca tre ra
Art. 35-bis d.lgs 165/01 introdotto dalla legge 190/2012	Reati Titolo II Capo I libro II Codice Penale (reati contro la P.A)		<ul style="list-style-type: none"> • divieto partecipazione a commissioni reclutamento personale • divieto assegnazione ad uffici preposti alla gestione risorse finanziarie, acquisizione beni servizi forniture, concessione erogazione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici • divieto far parte commissioni di gara per affidamento forniture, servizi, lavori e per 	

			l'attribuzione vantaggi economici.
Art. 3 d.lgs. 39/2013 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione	Reati Titolo II Capo I libro II Codice Penale (reati contro la P.A)		Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico Anche in questo caso si tratta di misure preventive a tutela dell'immagine dell'Amministrazione e non sanzionatori
Art. 16, comma 1, lett. I-quater d.lgs 165/01 (rotazione straordinaria) Linee guida ANAC 215/2019	317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale		Adozione provvedimento di rotazione straordinaria

MISURE DI PREVENZIONE

1. **Formazione in merito ai reati nei confronti della Pubblica amministrazione e relative conseguenze**
2. **Obbligo per i dipendenti di comunicare in modo tempestivo l'avviso di avvio di procedimento penale/rin**

4.1.2 La rotazione straordinaria

L'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*), dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi"

In materia l'ANAC ha adottato apposite linee guida per fornire chiarimenti per la corretta applicazione dell'istituto (delibera 215/2019)

Nelle linee guida si precisa che, fermo restando che la rotazione straordinaria sia disposta direttamente dalla legge, è necessario che nei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC) delle Amministrazioni si prevedano adeguate indicazioni operative e procedurali che possano consentirne la migliore applicazione. L'ANAC inoltre vigila sulla introduzione di tali indicazioni e sull'attuazione della rotazione straordinaria.

Le linee guida cercano di chiarire innanzitutto l'ambito soggetti di applicazione, evidenziando che il provvedimento di cui all'art 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 è attribuito alla competenza dei dirigenti generali nelle amministrazioni dello Stato, ma, trattandosi di norma di principio, è sicuramente applicabile a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, dello stesso d.lgs. n. 165 (in virtù dell'art. 27 del medesimo decreto)

Il compito più delicato delle linee guida però è definire l'ambito oggettivo, o meglio definire cosa si intenda per CONDOTTE DI NATURA CORRUTTIVA, tenuto conto che l'art. 16 del D.lgs 165/01 non fornisce alcuna indicazione. In merito l'ANAC, nelle suddette linee guida, fa riferimento alla legge 69/2015 (*disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*) e in particolare all'art. 7 ai fini dell'elencazione dei reati (delitti rilevanti

previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), che possono integrare “fatti di corruzione”: tale elencazione, secondo l’ANAC può essere adottata anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

Pertanto per i reati di cui sopra è obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato di rotazione. Per gli altri reati la rotazione è facoltativa.

Per quanto riguarda la tempistica le linee guida precisa che il provvedimento deve essere tempestivo, in conseguenza al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.”. Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale.

Il provvedimento che l’Amministrazione deve adottare, potrebbe anche non prevedere la rotazione. L’importante è che le scelte adottate siano adeguatamente motivate e trasparenti, volte alla tutela dell’imparzialità dell’Amministrazione. In caso di impossibilità della rotazione possono essere adottate misure alternative come la messa in aspettativa del dipendente.

MISURE DI PREVENZIONE
1. Formazione in merito ai reati nei confronti della Pubblica amministrazione e relative conseguenze
2. Obbligo per i dipendenti di comunicare in modo tempestivo l’avviso di avvio di procedimento penale/rin

4.1.3 Doveri di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT. A tal fine, l'art. 1, co. 44 della legge. 190/2012, riformulando l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato "Codice di comportamento", ha attuato una profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta.

in attuazione dell'art. 54, co. 1, del d.lgs. 165/2001, il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*». Esso individua un ventaglio molto ampio di principi di comportamento dei dipendenti di derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi (vietati o stigmatizzati) e positivi (prescritti o sollecitati), tra cui, in particolare, quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza (artt. 8 e 9). Tale codice rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle singole amministrazioni.

Nello specifico i codici di comportamento trovano fondamento nei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97) e nei principi di "disciplina e onore" (art. 54) che sono alla base dell'esercizio delle funzioni pubbliche.

Il codice nazionale ha natura regolamentare definendo i doveri minimi che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, servizio esclusivo dell'interesse pubblico. In materia di obblighi dei dipendenti interviene anche la contrattazione collettiva (art. 57 CCNL 21 maggio 2018⁴), che rinvia all'art. 54 del d.lgs 165/01

I contenuti principali del Codice riguardano:

- Prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali;
- Rapporti con il pubblico;
- Correttezza e buon andamento del servizio

⁴Art 57 comma 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascun ente.

- Collaborazione attiva dei dipendenti nel prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione
- Comportamento nei rapporti con i privati

Per quanto riguarda il Comune di Poggiodomo in con delibera di Giunta comunale nr. 5 del 11.01.2014, è stato adottato un proprio Codice di comportamento. Tale codice è stato consegnato a tutti i dipendenti compresi i dipendenti assunti a tempo determinato a seguito del sisma 2016. In tutti gli incontri di formazione organizzati dal RPCT il Codice di comportamento è stato illustrato in modo dettagliato, tenendo conto anche delle novità normative in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari

L'Anac con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 ha adottato nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento presso le amministrazioni proprio per il valore che essi hanno sia per orientare le condotte di chi lavora nell'amministrazione e per l'amministrazione verso il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione. Tra i vari aspetti tali linee guida si soffermano sul collegamento che deve sussistere tra i codici e il PTPCT di ogni amministrazione. Infatti nell'adozione del codice di comportamento l'analisi dei comportamenti attesi debba essere effettuata considerando il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, come individuato nel PTPCT. Il fine è quello di correlare, per quanto ritenuto opportuno, i doveri di comportamento dei dipendenti alle misure di prevenzione della corruzione previste nel piano medesimo. In questa ottica è indispensabile che il RPCT in fase di predisposizione del codice sia supportato da altri soggetti dell'amministrazione per individuare le ricadute delle misure di prevenzione della corruzione in termini di doveri di comportamento. Vale a dire che è opportuno valutare se le principali misure siano o meno assistite da doveri di comportamento al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Resta fermo che i due strumenti - PTPCT e codici di comportamento - si muovono con effetti giuridici tra loro differenti. Le misure declinate nel PTPCT sono, come sopra detto, di tipo oggettivo e incidono sull'organizzazione dell'amministrazione. I doveri declinati nel codice di comportamento operano, invece, sul piano soggettivo in quanto sono rivolti a chi lavora nell'amministrazione ed incidono sul rapporto di lavoro del funzionario, con possibile irrogazione, tra l'altro, di sanzioni disciplinari in caso di violazione.

Con tali linee guida l'Anac ribadisce la necessità di approvare nuovi codici di comportamento, sostitutivi di quelli già adottati a seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2012, che superino l'approccio meramente riproduttivo (a giudizio dell'Anac elusivo della norma) del DPR 62/2013, proprio dei codici di prima generazione e provvedano ad integrare e specificare i contenuti del codice generale.

Come evidenziato in dottrina anche a seguito delle linee guida sopra citate non è obbligatorio rifare il codice di comportamento di ente, in quanto non c'è una legge che lo preveda o un termine da rispettare, non ci sono sanzioni per chi decide di tenersi quello che ha già, se funziona. Ovviamente potrebbe essere opportuno rivedere i Codici dopo circa sette anni dalla loro adozione, alla luce delle esperienze maturate nell'ente, dell'applicabilità del vecchio codice, della eventuale necessità di aggiornarlo e renderlo più chiaro ed efficace, soprattutto per ciò che concerne i comportamenti, le dichiarazioni e comunicazioni dei dipendenti e la loro tempistica.

MISURE DI PREVENZIONE	
1.	Attività di formazione rivolta a tutti i dipendenti sia a tempo determinato e indeterminato, compresi collaboratori
2.	Inserimento negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o di altre prestazioni professionali di disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, DPR 62/2013

4.1.4 Conflitto di interessi

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del conflitto di interessi. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

La disciplina del conflitto di interessi è prevista in diverse norme che attengono diversi profili

Normativa	Soggetti Interessati	disciplina
Art 6 bis legge 241/90 (introdotto dalla legge 241/90)	Responsabile procedimento Titolari uffici	1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti per le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, al responsabile del procedimento.
CODICE COMPORTAMENTO DPR 62/2013 -art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni	Dipendenti che partecipano ad associazioni e organizzazioni	1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere religioso o politico. Gli interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il dipendente applica all'adesione a partiti politici o a sindacati
CODICE COMPORTAMENTO DPR 62/2013 -art. 6 comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Dipendenti all'atto assegnazione ufficio Dipendenti che adottano decisioni o svolgono attività	Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di appartenenza, di indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo reati, se ne abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, se abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano adottato decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto di interessi, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'attività di pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
CODICE COMPORTAMENTO DPR 62/2013 -art. 7 Obbligo di	Tutti i dipendenti	1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione con soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa personale.


astensione		rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organismi, procuratore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche senza personalità giuridica, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente o ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza . Sull'astensione deve essere redigendo verbale scritto dell'ufficio di appartenenza.
CODICE COMPORTAMENTO DPR 62/2013 -art. 14 contratti e atti negoziali	Tutti i dipendenti	<p>2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione abbia concluso contratti di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative deve essere redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.</p> <p>3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti di fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, deve essere iscritto il dirigente dell'ufficio.</p>
Art 42 d.lgs 50/2016 Conflitto di interesse nelle procedure di affidamento lavori, beni e servizi	RUP	<p>1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare i conflitti di interesse, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e per evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici.</p> <p>2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante, che presta servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nella procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o per conto della stazione appaltante, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario o personale che può essere percepito come una minaccia all'indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. Costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2013.</p> <p>3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, in quanto personale della stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa, l'astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque un'ipotesi di disciplina disciplinare a carico del dipendente pubblico.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.</p>

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con

l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori

La segnalazione del conflitto di interessi, con riguardo sia ai casi previsti all'art. 6-bis della l. 241 del 1990 sia a quelli disciplinati dal codice di comportamento, deve essere tempestiva e indirizzata al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Visto anche il riferimento alle gravi ragioni di convenienza che possono determinare il conflitto di interessi, è necessario che il dirigente/ superiore gerarchico verifichi in concreto se effettivamente l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione possano essere messi in pericolo. La relativa decisione in merito deve essere comunicata al dipendente. Tale valutazione in capo al dirigente o al superiore gerarchico circa la sussistenza di un conflitto di interessi, appare necessaria anche nella fattispecie di cui all'art. 14, sebbene la norma sembri prevedere un'ipotesi di astensione automatica.

In attuazione del PNA 2019, che raccomanda alle amministrazioni di individuare all'interno del PTPCT una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale consentendo una gestione del conflitto di interesse compatibile con il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, si prevede la seguente procedura:



MISURE DI PREVENZIONE
1. Formazione in merito alla normativa in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento all'amb
2. Inserimento in tutte le determine l'attestazione a cura del Responsabile di Area/Rup che non sussiste interesse ai sensi art. 6 bis legge 241/90 e codice di comportamento

4.1.5 Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni. Il complesso intervento normativo si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato. Le disposizioni del decreto tengono conto dell'esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita. La legge ha anche valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell'attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori.

Gli atti conferiti in violazione delle norme di cui al d.lgs 39/2013 sono sanzionati dalla nullità, ai sensi art. 17; ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi (art. 18 d.lgs 39/2013)

L'attività di vigilanza in merito all'applicazione del d.lgs 39/2013 spettano:

- al RPCT, che anche mediante le disposizioni del PTPCT, cura che siano rispettate le disposizioni del decreto; a tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità; inoltre segnala all'Anac la presenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità (art. 15);
- All'ANAC, che vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità'.

In merito l'ANAC con delibera nr. 833 del 2016 ha adottato le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della

prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili”

In base all'art. 20 d.lgs. 39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una **dichiarazione sulla insussistenza** di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità. Inoltre nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico

MISURE DI PREVENZIONE	
1.	Formazione in merito alla normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità incarichi con pa 39/2013
2.	predisposizione opportuna modulistica per facilitare la presentazione delle autodichiarazioni di assenza incompatibilità
3.	Sulle autodichiarazioni, in base a quanto previsto dal PNA 2019 e dalle linee guida ANAC sopraindi essere prodotte e controllate possibilmente prima del conferimento dell'incarico e per gli incarichi all'anno.

4.1.6 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissione e nelle assegnazioni agli uffici: art. 35-bis d.lgs 165/2001

L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 prevede, per coloro che sono stati condannati, anche **con sentenza non passata in giudicato**, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:

- di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La nomina in contrasto con l'art. 35-bis determina la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

Come precisato dal P.N.A. 2019, le limitazioni previste dalle citate disposizioni non si configurano come misure sanzionatorie di natura penale o amministrativa, bensì hanno natura preventiva e mirano a evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo siano o possano apparire pregiudicati a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, proprio con riguardo ai reati contro la p.a

MISURE DI PREVENZIONE
3. richiedere al soggetto interessato l'autodichiarazione in merito all'assenza di condanne penali anche non d
4. effettuare le verifiche sulla autodichiarazioni presentate

4.1.7 Incarichi extraistituzionali

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del responsabile o altri dipendenti, possono realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. Per tale motivo la legge 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. 165/01, prevedendo in particolare che le P.A. adottino criteri generali per disciplinare le modalità di conferimento e i criteri di autorizzazione. Tenuto conto dell'assenza di un regolamento specifico e delle ridotte dimensioni dell'organico del Comune di Poggiodomo, si definiscono le seguenti modalità per lo svolgimento di incarichi:

- i Responsabili degli Uffici autorizzano gli incarichi extra istituzionali ai propri dipendenti ai sensi art. 53 D.lgs. 165/01;

in caso di incarichi dei Responsabili l'autorizzazione è rilasciata dal Segretario comunale.

- in caso di incarichi ai sensi comma 557, art. 1 legge 311/2004 l'autorizzazione formulata dalla Giunta comunale.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti; in questi casi l'amministrazione - pur non necessitando del rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e nel caso deve comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza. Il dipendente continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni relative all'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione.

MISURE DI PREVENZIONE

Formazione in merito alla disciplina degli incarichi extra istituzionali

4.1.8 Divieti post-employment (pantouflage)

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti. La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

MISURE DI PREVENZIONE	
1.	inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine all'
2.	previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai 50/2016.

4.1.9 . I patti d'integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto 71 del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del

contratto. I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nel corso dell'aggiudicazione del contratto.

4.2 FORMAZIONE

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza possono costituire obiettivi strategici che gli organi di indirizzo dell'amministrazione sono tenuti ad individuare quale contenuto necessario del PTPCT .

La l. 190/2012 stabilisce, infatti, che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)). La stessa legge dispone che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali i percorsi formativi siano predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni (art. 1, co. 11).

I RPCT, i cui obblighi sulla formazione discendono dall'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, sono tenuti a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 73 destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Pertanto, il RPCT individua, in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane e con l'organo di indirizzo, i fabbisogni e le categorie di destinatari degli interventi formativi

Il PNA 2019 in merito alla formazione prevede le seguenti indicazioni:

- strutturare la formazione su due livelli:
 - uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;
 - uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. Dovrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono;
- includere nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni;
- prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione annuale (ad esempio l'analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, l'individuazione e la valutazione del rischio);
- tenere conto dell'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house; o monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza. Il monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

- formazione in materia di etica pubblica, prevenzione della corruzione, reati verso la pubblica comportamento. L'attività formativa sarà a cura dei RPCT.
- Formazione tramite Villa Umbra.

4.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b). Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura. Il compito di vigilare sull'attuazione della misura è del RPCT

Il PNA 2019 dedica uno specifico allegato alla rotazione ordinaria (allegato 2) che dedica particolare attenzione ai vincoli soggettivi e oggettivi alla rotazione: i primi attengono al rapporto di lavoro, nel senso che le misure di rotazione devono essere compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente.

Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 1042 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 1513 (congedo parentale). I vincoli oggettivi invece riguardano l'assetto organizzativo, in quanto la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Resta fermo che l'attuazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa alla autonoma programmazione delle amministrazioni in modo che sia adattata alla concreta situazione dell'organizzazione e degli uffici.

L'Allegato sopra citato prende anche atto delle difficoltà per le amministrazioni di piccole dimensioni (come i piccoli comuni) di attuare la misura della rotazione ordinaria. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. A titolo esemplificativo:

- potrebbero essere rafforzate le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione
- potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio
- nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Ad esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- potrebbe essere attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto si suggerisce che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale
- potrebbe essere programmata all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità
- si potrebbe prevedere la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale

- si potrebbe realizzare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi)

MISURE DI PREVENZIONE

Per quanto riguarda lo specifico contesto del Comune di Poggiodomo, la misura della rotazione non risulta attuale. L'Area sono in Convenzione con altri Enti locali. Inoltre dal mese di gennaio 2020 è stata adottata una nuova convenzione del servizio Finanziario-Tributi con il Comune di Monteleone di Spoleto, con una durata triennale e dal 01/01/2020 l'istruttore direttivo tecnico – Responsabile Area Tecnica-urbanistica, ai sensi art. 110 d.lgs 267/00.

Per quanto riguarda il personale dipendente, in servizio presso il Comune di Poggiodomo sono in servizio solo 2 unità. In merito a tali figure si sta provvedendo ad una rotazione "funzionale" nell'ambito dell'Ufficio, soprattutto ai fini di garantire l'interoperabilità nella gestione dei procedimenti.

5. ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

In Italia l'istituto giuridico c.d. whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali, che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea. In particolare, l'art. 1 co. 51 della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni. Da allora ANAC è chiamata a gestire le segnalazioni provenienti oltre che dal proprio interno anche da altre amministrazioni pubbliche. ANAC è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)» per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti tecnici da adottare per dare

effettiva attuazione alla disciplina. Con tale documento ha evidenziato gli ambiti in cui riteneva più urgente un nuovo intervento normativo. Tra gli altri, l'ampliamento dell'istituto al dipendente che segnala condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, nonché ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo e, ancora, ai collaboratori di imprese fornitrici dell'amministrazione. L'ultima riforma dell'istituto si deve alla legge 30 novembre 2017 n. 179, «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», (di seguito l. 179), entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

A distanza di qualche anno dal varo delle Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, approvata con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha ritenuto di rivedere le precedenti disposizioni modificandole laddove necessario, ma soprattutto integrandole con specifiche disposizioni molto puntuali e meticolose, sia nella parte relativa all'ambito di applicazione dell'istituto del whistleblowing, sia nella gestione delle segnalazioni, prevedendo anche una implementazione della piattaforma informatica al fine di semplificare e accelerare, attraverso specifici canali dedicati, le segnalazioni delle condotte illecite e delle misure ritorsive.

Cosicché, con documento in consultazione del 24 luglio 2019, l'ANAC ha pubblicato lo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d. lgs 165/2001 (c.d. Whistleblowing)", approvato, in via preliminare, dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 23 luglio 2019.

Queste nuove disposizioni, molto più dettagliate delle precedenti, sono suddivise sostanzialmente in tre parti e vengono proposte con vari sottotitoli che ne rendono agevole la ricerca e la consultazione.

La prima parte è destinata all'ambito di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite e introduce significative innovazioni che tengono conto anche delle modifiche apportate all'art. 54-bis dalla legge 179/2017 (ancora non esistente al momento delle precedenti Linee Guida), ampliando la platea dei soggetti destinatari rispetto al previgente art. 54-bis che si riferiva genericamente ai "dipendenti pubblici".

A tal riguardo l'ANAC precisa che, a proprio avviso, la disciplina sul whistleblowing si applica a tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012.

Riguardo, poi, ai soggetti tutelati, l'ANAC ritiene che l'istituto del whistleblowing è finalizzato alla tutela della singola persona fisica e le segnalazioni di condotte illecite devono essere effettuate da parte di pubblici dipendenti, escludendo quelle di altri soggetti, ivi comprese le organizzazioni sindacali, che non rientrano nella previsione normativa dell'art. 54-bis .

Viceversa i collaboratori e consulenti della pubblica amministrazione, con qualsiasi tipologia di incarico o contratto (anche stagisti o tirocinanti), rientrano nella disciplina sul whistleblowing per effetto dell'estensione – operata dall'art. 2, comma 3 , del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i collaboratori o consulenti.

Le nuove Linee Guida, con estrema chiarezza, fissano i presupposti per riconoscere al segnalante la tutela dell'art. 54-bis e, pertanto, la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione"; deve avere ad oggetto "condotte illecite" di cui il dipendente sia venuto a conoscenza "in ragione del proprio rapporto di lavoro" e deve essere inviata ad almeno uno dei quattro destinatari indicati nell'art. 54-bis, comma 1.

La seconda parte delle nuove Linee Guida disciplina la gestione delle segnalazioni nelle amministrazioni e negli enti, destinando molta attenzione al RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza), cui riconosce un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni in quanto, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle comunicazioni ricevute. Tale attività è obbligatoria e, in caso di inosservanza, l'ANAC è tenuta ad applicare, per espressa previsione normativa (art. 54-bis, commi 1 e 6), specifiche sanzioni pecuniarie da irrogare ai sensi del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio", adottato dall'ANAC con Delibera n. 1033, del 30 ottobre 2018.

La figura del RPCT assume particolare rilevanza nelle nuove Linee Guida perché la vecchia formulazione dell'art. 45-bis, che, come detto, è stato modificato dalla legge 179/2017, non contemplava, tra i soggetti destinatari delle segnalazioni, il RPCT, ma si riferiva al "superiore gerarchico" che veniva investito di tale competenza solo per effetto di una organizzazione interna dell'ufficio.

Molta attenzione viene anche destinata alla tutela del dipendente che segnala illeciti, garantendo, oltre alla riservatezza dell'identità, anche la segretezza del contenuto della segnalazione e la relativa documentazione eventualmente ad essa allegata.

Nella terza parte delle Linee Guida vengono disciplinate le modalità di presentazione delle segnalazioni e delle comunicazioni delle misure ritorsive mediante specifica modulistica, resa disponibile dall'ANAC, da inviare su un'apposita piattaforma informatica, utilizzando il link: "Whistleblowing – Segnalazione di illeciti".

In relazione a tali linee guida si è espresso il Garante con parere favorevole con prescrizioni del 04.12.2019 e successivamente il Consiglio di Stato con parere espresso nell'Adunanza di Sezione del 4 marzo 2020 nel quale si afferma che Linee Guida ANAC sul whistleblowing nel settore pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l. 179/2017, non hanno carattere vincolante per le pubbliche amministrazioni, che avranno comunque l'obbligo di motivare eventuali scelte diverse. Tali linee guida non risultano ancora formalmente adottate.

Infine si deve segnalare che con delibera Anac 1 luglio 2020 è entrato in vigore il Regolamento Anac sul Whistleblowing, *"Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001"*.

Nel P.N.A. la tutela del whistleblower è definita come misura generale e obbligatoria finalizzata alla prevenzione della corruzione. E' una misura che deve essere prevista nel P.T.C.P.T da realizzare con tempestività. E' pertanto necessario organizzare un sistema di gestione delle segnalazioni che

garantisca la riservatezza. Il Sistema oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite dovrà offrire idonee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e informazioni.

Sulla base delle normative sopraindicate e delle linee guida ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 (le linee guida in consultazione del 24 luglio 2019 non sono state ancora formalmente adottate) la disciplina del Whistleblowing può essere sintetizzata come segue:

1. **Chi può effettuare la segnalazione:** il segnalante deve rivestire la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato (collaboratori e consulenti della pubblica amministrazione, con qualsiasi tipologia di incarico o contratto e lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
2. **Oggetto della segnalazione:** fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono, quindi, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale 5 , ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
3. **Caratteristiche della segnalazione:** la segnalazione è effettuata “nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione” e che abbia ad oggetto “condotte illecite” di cui il dipendente sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro”. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT o di In particolare devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
4. **Modalità di effettuazione della denuncia:**
 - segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Il RPCT oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute”, da ritenersi obbligatoria in base al co. 6, dell'art. 54-bis¹⁹ pena le sanzioni pecuniarie dell'Autorità. Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora invece il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione di risultanze istruttorie riferendo circa le attività svolte
 - segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC): tramite l'accesso alla piattaforma informatica, è link: Whistleblowing Segnalazione di illeciti. Tramite detto link si accede alla pagina web “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 (whistleblowing)” o tramite invio modulo al protocollo (posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna brevi manu in sede²⁴ oppure tramite posta elettronica

certificata alla seguente casella istituzionale dell'Autorità: protocollo@pec.anticorruzione.it. Al modulo va allegata copia di un idoneo documento di riconoscimento)

5. Tutela del whistleblower:

Il co. 3 dell'art. 54-bis impone all'amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che l'ente potrebbe adottare a seguito della segnalazione

La legge prevede che il dipendente che effettua segnalazioni relative a fatti illeciti non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

All'insieme di tutele riconosciute al segnalante si deve ascrivere anche la previsione di cui all'art. 3, co. 1, l. 179, che qualifica la rivelazione effettuata dal whistleblower, perseguendo «l'interesse all'integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private», come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 cp), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 cp), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 cp).

- In base indicazioni ANAC nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere anche adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato.
- Comunicazione all'ANAC dell'adozione di misure ritorsive nei confronti del whistleblower, provenienti da quest'ultimo o anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate.

LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NEL COMUNE DI POGGIODOMO

Misure di prevenzione in materia di tutela del whistleblower

- Esclusione dal diritto di accesso secondo previsioni art. 54- bis d.lgs 165/01
- Presentazione segnalazione al RPCT: tenuto conto delle modeste dimensioni dell'organico del Comune di Poggiodomo, si ritiene opportuno prevedere la presentazione della segnalazione con modalità tradizionali. La segnalazione può essere presentata in busta chiusa indirizzata al RPCT con l'indicazione "riservata personale" e inserita in apposito box allestito presso l'Ente. Il RPCT procederà a gestire la segnalazione con tempistiche e modalità previste dalle linee guida Anac in materia.

- Informazione sulle modalità presentazione all'ANAC delle "segnalazioni" che delle "comunicazioni di misure ritorsive".L'Anac infatti può ricevere dai dipendenti:

- a)- segnalazioni di condotte illecite da parte dei soggetti di cui al co.2 art. 54-bis;
- b)-comunicazioni di misure ritorsive da parte del whistleblower o anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate.

L'Autorità ha previsto un'unica modalità di presentazione che vale sia per la segnalazione di condotte illecite, sia per la comunicazione di misure ritorsive predisponendo un unico modulo che può essere utilizzato per entrambe.

Sia le segnalazioni che le comunicazioni sono presentate compilando il "Modulo per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001" che è suddiviso in Sezioni. moduli per presentare la segnalazione e la comunicazione è comunque possibile recuperarli accedendo al sito istituzionale dell'ANAC5 e cliccando il link Modulistica, presente nella pagina iniziale. Resta fermo che la segnalazione/comunicazione potrà essere presentata con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Il Modulo viene acquisito mediante i due canali di ricezione predisposti dall'Autorità:

1. la piattaforma informatica: la piattaforma consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del Modulo sopra menzionato. I dati relativi sia alle condotte illecite segnalate sia alle misure discriminatorie comunicate sono contenuti, insieme alla documentazione allegata, in un data base, al quale può accedere soltanto il personale dell'ufficio UWHIB dell'Autorità. L'utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire, per quanto sopra riportato, la riservatezza dell'identità del segnalante, consente a quest'ultimo di accedere in ogni momento alla propria segnalazione - tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito all'esito della procedura effettuata - ma, soprattutto, consente allo stesso di dialogare con ANAC in modo anonimo e spersonalizzato.
2. La presentazione mediante protocollo generale dell'ANAC: il secondo canale predisposto dall'Autorità per la ricezione sia delle segnalazioni che delle comunicazioni è il protocollo generale.

L'utilizzo del canale in argomento è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest'ultimo presenti momentanee disfunzioni o il segnalante non abbia familiarità con le procedure informatiche o, ancora, quando non sia in possesso di strumenti informatici.

Il modulo debitamente compilato e firmato può essere trasmesso all'ufficio protocollo dell'Autorità, tramite: posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna brevi manu in sede²⁴

Oppure tramite posta elettronica certificata alla seguente casella istituzionale dell'Autorità:

5 link:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7294.

protocollo@pec.anticorruzione.it.

Al modulo va allegata copia di un idoneo documento di riconoscimento.

Per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa e indirizzata all'Ufficio UWHIB dell'Autorità, con la locuzione ben evidente "Riservato – Whistleblowing" o altre analoghe - al seguente indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione – c/o Palazzo Sciarra Via Minghetti, 10 – 00187 Roma 28

A tale riguardo, infatti, va evidenziato che i plichi privi della suddetta locuzione potrebbero non essere protocollati nel registro riservato predisposto da ANAC con la conseguente impossibilità di catalogare le segnalazioni ai sensi dell'art. 54-bis.

Trasmesse secondo le modalità sopra indicate, sia le segnalazioni che le comunicazioni vengono acquisite dall'ufficio protocollo dell'Autorità in un registro riservato con numero progressivo di protocollazione, e inoltrate poi, direttamente ed esclusivamente al dirigente dell'ufficio UWHIB.

6. SEZIONE - TRASPARENZA

Introduzione – le principali novità in materia di trasparenza

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e

lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 «la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa». La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

L'ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento, appena illustrato, è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da atti di regolazione dell'Autorità finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti tenuti ad osservare la disciplina affinché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa. Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholders e per le stesse pubbliche amministrazioni.

Come anticipato, **con delibera n. 1310/2016**, l'Autorità ha adottato «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, **con delibera n. 1134/2017**, sono state approvate le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*». Alle richiamate delibere si rinvia integralmente per i profili attuativi della disciplina rispettivamente da parte dei soggetti pubblici e privati. In entrambi gli atti citati, ANAC ha elaborato una ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" come disegnata dal legislatore nell'Allegato A) del d.lgs. 33/2013. Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" si segnalano la

delibera n. 241/2017 e, per quanto riguarda i dati relativi ai dirigenti, la delibera n. 586/2019 cui si rinvia.

Indubbiamente, la principale novità del d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di **accesso civico generalizzato** a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sul

I

l'istituto dell'accesso civico generalizzato l'Autorità, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottato specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016 cui si rimanda per indicazioni operative. L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi (si tratta di un istituto attraverso il quale si può realizzare il "controllo" sociale previsto dall'art. 1 del d.lgs. 33/2013)

Altra novità estremamente importante introdotta dal d.lgs 97/2016 è stata la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "apposita sezione"

Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente. Si tratta peraltro, in questo, caso di una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 del d.lgs. 33/2013.

Accesso e Privacy

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato». Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità». In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di obiettivi»

L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione. Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.). Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di

regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Ruolo dell'OIV

Le modifiche normative che si sono succedute nel tempo hanno mantenuto inalterato il compito affidato agli OIV dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. Ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del richiamato

decreto, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012 gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, attestano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.

In virtù dei poteri ad essa conferiti di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, l'Autorità individua annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di **attestazione** e fornisce indicazioni agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, sulla loro predisposizione (cfr. da ultimo la delibera n. 141/2019).

Le attestazioni sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 aprile di ogni anno. Gli OIV non sono solo chiamati ad attestare la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente», ma ad esprimersi anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. Nello svolgimento della vigilanza d'ufficio, l'Autorità esamina i contenuti delle attestazioni OIV, relativamente ad un campione selezionato di soggetti, al fine di verificare il grado di concordanza delle stesse rispetto a quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web istituzionali. Gli esiti delle verifiche confluiscono in raccomandazioni e indicazioni rivolte ai responsabili interni agli enti che devono favorire l'attuazione delle norme in materia di trasparenza e in report pubblicati sul sito dell'Autorità.

MODALITA ORAGANIZZATIVE

ATTUALE ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI POGGIODOMO E PREVISIONI DI MODIFICHE.

Presso il Comune di Poggiodomo il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stato assunto dal sottoscritto Segretario comunale, titolare della sede di segreteria comunale convenzionata dal 01.09.2019 fino al 30.09.2020. Dal 01.10.2020 il non è più titolare della sede di segreteria, e ricopre l'incarico di Segretario e di RPCT a scavalco. Alla luce di quanto sopra si procederà ad individuare quale responsabile della trasparenza nell'unità a tempo indeterminato con la qualifica di istruttore amministrativo. La stessa sarà anche Responsabile della pubblicazione, mentre tutti i dipendenti che predispongono atti sono inquadrati come Responsabili della trasmissione.

La situazione che caratterizza il Comune di Poggiodomo, il comune più piccolo dell'Umbria, influisce inevitabilmente sugli adempimenti in materia di trasparenza. Il sito "amministrazione trasparente" necessita di essere integrato con diversi dati e informazioni. Questa attività non è stata possibile negli anni passati, pena l'interruzione delle attività istituzionali dell'Ente. Tali problemi sono anche dovuti al fatto che sia il legislatore che l'ANAC non tengono in considerazione le specificità degli enti di piccole e piccolissime dimensioni, che necessiterebbero di previsioni di semplificazione in materia di trasparenza. Materia sempre più complessa che richiede una formazione specifica, impossibile da

realizzare in un ente dove i dipendenti devono occuparsi di ogni funzione e attività di competenza dell'Ente.

Nonostante tale situazione di criticità dallo scorso anno è stato avviato a cura del RPCT un percorso di formazione dell'unità di personale di cat. C neo assunta ed è stato avviato un percorso, graduale, di implementazione del sito Amministrazione trasparente.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. 33/2013 la presente sezione provvederà ad individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.



SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE